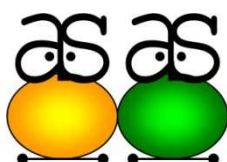


Elaborato 05:

Norme Tecniche di Attuazione

Parco del Torre e del Malina



Committente:

Comune di Remanzacco

Elaborato redatto da:

Oscar Marchese

Dott.ssa Arianna Spada

Dott.ssa Antonella Stravisi

Dott. Lorenzo Pellizzari

Arch. Valentina Cainero

2014

CAPO PRIMO.....	3
GENERALITÀ.....	3
ART. 1 CAMPO DI APPLICAZIONE E CONTENUTI DEL PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE (P.R.G.C.).....	3
CAPO SECONDO.....	3
INDICI URBANISTICI	3
ART. 2 - DEFINIZIONI.....	3
CAPO QUINTO.....	6
ZONIZZAZIONE OPERATIVA E NORME SPECIFICHE DI ZONA.....	6
ART. 8 - DEFINIZIONE DELLE ZONE OMOGENEE.....	6
ART. 9 - ZONA OMOGENEA A	8
ART. 9.1 - ZONA A1 (Immobili e pertinenze di particolare pregio storico, architettonico, artistico, culturale).....	8
ART. 10 - ZONA OMOGENEA B	9
ART. 10.1 - ZONA OMOGENEA B0 (Edifici o complessi edilizi di particolare interesse storico-ambientale)	9
ART. 14 - ZONA OMOGENEA S.....	10
ART. 14.1- ZONA OMOGENEA S1 - Per Servizi e Attrezzature Colettive Pubbliche (Servizi ed attrezzature collettive)	10
ART. 14.2 - ZONA OMOGENEA S2 (Attrezzature private di interesse pubblico)	14
ART. 15 - ZONA OMOGENEA D	15
ART. 15.1 - ZONA OMOGENEA D2 (Zone per insediamenti industriali/artigianali di previsione)	15
ART. 17 - ZONA OMOGENEA E	19
ART. 17.2 - ZONA OMOGENEA E5 (Ambito di preminente interesse agricolo).....	19
ART. 17.4 - ZONA OMOGENEA E6.2 (Ambito agricolo di rispetto e protezione delle aree insediate)....	20
ART. 18 - AREE DI VALORE AMBIENTALE.....	22
ART. 18.1 - AMBITO FLUVIALE DEL T. TORRE, DEL T. MALINA E AFFLUENTI E DELLA ROGGIA CIVIDINA	22
ART. 18.1.a – SOTTO AMBITO A. R. I. A. n° 16 (Fiume Torre – Malina e aree contigue).....	23
ART. 18.1.b - SOTTOAMBITO ZONA E4.1 AGRICOLA DI PROTEZIONE DELL’A. R. I. A	26
ART. 18.1.c – SOTTOAMBITO ZONA E4.2 - Agricola Di Valorizzazione Paesaggistica Del T. Malina E Affluenti E Della Roggia Cividina.....	27
ART. 18.1.d - ALTRE ZONE OMOGENEE	29
ART. 18.2 – ZONA OMOGENEA E4.3 – Ambito Agricolo di Continuità Paesaggistica tra Aste Fluviali....	30
ART. 20 - NORME GENERALI PER LA TUTELA DELLA COMPONENTE VEGETALE	31
ART.21 - NORME SPECIFICHE PER GLI AMBITI SOTTOPOSTI ALLA TUTELA EX D.Lgs. n.° 42/2004 parte III (ex L.431/85, L.1497/39)	32

ART. 22 - NORME PER LA TUTELA DEGLI ALTRI ELEMENTI DI PREGIO AMBIENTALE	34
CAPO SESTO	35
PRESCRIZIONI TIPOLOGICHE E DEI MATERIALI	35
ART. 23 - ABACO DEGLI ELEMENTI ARCHITETTONICI	35
CAPO SETTIMO	39
VARIE	39
ART. 24 - INFRASTRUTTURE	39
ART. 25 - LIMITI DI RISPETTO	40
ART. 26 - RETI ED IMPIANTI TECNOLOGICI	41
ART. 27- RECINZIONI E ACCESSI CARRAI	41
Riferimenti	43

Le presenti norme di attuazione riguardano le parti del territorio del Comune di Remanzacco comprese nel Parco Comunale del Torre e del Malina. Il territorio del Comune di Remanzacco è soggetto alle destinazioni d'uso, alle prescrizioni ed ai vincoli contenuti negli elaborati costituenti la Variante 28 del Piano Regolatore Generale Comunale (P.R.G.C.). Tale Variante ha fra i suoi obiettivi l'inserimento di una area a Parco Comunale. Questo ha permesso di definire e rimodulare la zonizzazione del territorio in funzione anche di questo obiettivo.

CAPO PRIMO

GENERALITÀ

ART. 1 CAMPO DI APPLICAZIONE E CONTENUTI DEL PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE (P.R.G.C.)

Il territorio del Comune di Remanzacco è soggetto alle destinazioni d'uso, alle prescrizioni ed ai vincoli contenuti negli elaborati costituenti il presente Piano Regolatore Generale Comunale (P.R.G.C.). Le attività e le opere che comportano trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale sono disciplinate dalle prescrizioni del P.R.G.C. e dalle relative Norme di Attuazione, dalla L.R. 5/2007 e successive modifiche e integrazioni, nonché dalle disposizioni vigenti in materia.

CAPO SECONDO

INDICI URBANISTICI

ART. 2 - DEFINIZIONI

2.1. Ai fini delle presenti norme, le definizioni relative ai parametri edilizi sono:

- a)** edificio: costruzione coperta e isolata da vie o da aree libere, oppure separata da altre costruzioni mediante strutture verticali che si elevano senza soluzione di continuità dalle fondamenta al tetto, che disponga di uno o più accessi;
- b)** unità immobiliare: ogni edificio o parte di edificio che rappresenta un cespite indipendente censito nei registri immobiliari o nel libro fondiario idoneo ad assolvere con autonomia le funzioni alle quali è destinato;
- c)** elementi costitutivi dell'edificio: fondazioni, intelaiatura strutturale, pareti perimetrali, solai interpiano, solaio di copertura, elementi di collegamento tra piani;
- d)** parete: ogni superficie collegante due orizzontamenti strutturali o un orizzontamento strutturale e le falde di copertura; la parete finestrata è la parete dotata di vedute ai sensi del codice civile;

- e) superficie utile (S_u): la superficie data dalla somma delle superfici agibili di tutti i piani fuori terra, dei piani interrati e seminterrati dell'unità immobiliare o dell'edificio, al netto delle pareti perimetrali, dei pilastri, dei tramezzi, degli sguinci, dei vani di porte e finestre e delle superfici accessorie;
- f) superficie accessoria (S_a): la superficie data dalla somma delle superfici destinate a pertinenze o cantine, soffitte, locali comportanti volumi tecnici in genere e locali comuni, autorimesse, lavanderie, ripostigli, androni di ingresso e porticati liberi, logge e balconi dell'unità immobiliare o dell'edificio al netto di tutte le pareti, i pilastri, i tramezzi, gli sguinci, i vani di porte e finestre;
- g) superficie coperta ($S.C.$): la superficie, risultante dalla proiezione sul piano orizzontale di tutte le parti edificate fuori terra dell'unità immobiliare o dell'edificio e delimitate dalle superfici esterne delle pareti o dalle strutture perimetrali.
- h) rapporto di copertura ($R.C.$): il rapporto massimo realizzabile tra superficie coperta e superficie fondiaria.
- i) superficie per parcheggi (S_p): l'area destinata alla sosta e allo stazionamento dei veicoli, compresi i relativi spazi di distribuzione e manovra, nonché l'area di accesso qualora destinata a esclusivo servizio dei parcheggi medesimi;
- j) volume utile (V_u): il volume dell'unità immobiliare o dell'edificio dato dalla somma dei prodotti delle superfici utili (S_u) per le relative altezze utili (H_u);
- k) volume tecnico (V_t): il volume determinato dalla parte dell'unità immobiliare o dell'edificio strettamente necessario a contenere e a consentire l'accesso agli impianti tecnologici pertinenziali e strumentali all'edificio o all'unità immobiliare, nonché il volume determinato dalle tamponature, intercapedini e rivestimenti esterni delle pareti e dei solai finalizzati al perseguimento di obiettivi di risparmio energetico nei limiti indicati dalla legge;
- l) altezza dell'edificio (H): la distanza massima tra la quota media del terreno sistemato o del marciapiede, e sino all'intradosso dell'ultimo solaio più alto della copertura della costruzione, calcolata nel punto di intersezione con la facciata. Non sono consentiti riporti di terreno a modifica del piano naturale di spiccato della costruzione;
- m) altezza utile dell'unità immobiliare (H_u): la distanza verticale fra il piano di calpestio e il soffitto escluse le eventuali intercapedini costituenti volumi tecnici; nei locali con pavimento a livelli diversi, la H_u viene misurata dalla porzione di pavimento a livello più elevato se superiore al 30 per cento dell'area del locale;
- n) sagoma dell'edificio: la conformazione planivolumetrica della costruzione e il suo perimetro, inteso sia in senso verticale sia orizzontale, compresa la struttura della copertura, esclusi i volumi tecnici;
- o) distanza dai confini ($D.C.$): la distanza minima in proiezione orizzontale dai confini di proprietà e di zona fino al perimetro della superficie coperta dell'edificio.
- p) distanza dalle strade ($D.S.$) e dei corsi d'acqua ($D.A.$) E' la distanza minima (misurata in proiezione orizzontale) del perimetro dell'edificio che concorre al calcolo della superficie coperta dai confini di proprietà, dalle strade e dai corsi d'acqua.
- q) distacco tra i fabbricati ($D.E.$) la distanza minima in proiezione orizzontale tra i perimetri degli edifici contrapposti disegnati come per il calcolo delle superfici coperte.
- r) spazi per parcheggi privati (P) Per la nuova costruzione deve essere prevista un'area destinata a parcheggio privato nella misura minima di 1 mq/10 mc, ai sensi dell'Art. 41 sexies della L. 1150/42 e successive modifiche (Legge Tognoli). Si possono realizzare parcheggi sia entro il corpo della costruzione sia su aree esterne. A tale scopo possono essere utilizzate aree che non fanno parte del lotto, purché asservite all'edificio con vincolo permanente di destinazione a parcheggio privato. Il

vincolo sarà fissato a mezzo atto pubblico da trascriversi a cura del proprietario presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari.

- s) dimensionamento delle aree per attrezzature pubbliche all'interno dei P.R.P.C. La dotazione di attrezzature pubbliche da prevedere all'interno dei P.R.P.C., per le zone B e C, va riferita alla insediabilità teorica massima, calcolata sulla base di un indice di utilizzazione di 100 mc/ab.
- t) Bosco. Ai fini dell'applicazione del D.L. n° 42/2004, Parte III si fa riferimento a quanto in merito previsto dalla L.R. 23.04.2007 n° 9 (norme in materia di risorse forestali), e successive modifiche e integrazioni e dal Regolamento forestale per la salvaguardia e l'utilizzazione dei boschi e per la tutela dei terreni soggetti a vincolo idrogeologico di cui al D.P.G.R. 12/2/03 n. 032/Pres.
- u) viabilità rurale e agricola. Si fa riferimento al documento recante "Direttive per la pianificazione e la realizzazione delle vie terrestri di esbosco" – DGR 1310 del 21.05.2004
- v) commassamento dei terreni in zona agricola. Circa la cumulabilità delle zone agricole possono venire conglobate come "funzionalmente contigue" anche superfici disarticolate a disposizione dell'interessato, ubicate anche all'esterno dei confini comunali e, comunque, con contiguità funzionale così come certificato dal competente Ispettorato provinciale dell'agricoltura (I.P.A.), a condizione che abbiano normativa omogenea e purché l'oggetto della concessione si situi fisicamente su una porzione di terreno adeguata, tra quelle commassate, compatibilmente con le norme di zona, previo vincolo notarile trascritto nel registro della conservatoria.
- w) superficie di vendita (S.V.) Come definita dalle normative di settore.
- x) Superficie fondiaria (S.F.). La superficie fondiaria interessa un'area a destinazione omogenea da attuarsi con intervento diretto, successivo o meno ad intervento pianificatorio preventivo. E' costituita dalla parte della superficie territoriale di pertinenza degli edifici, comprensiva del verde attrezzato e dei parcheggi a servizio delle abitazioni. Si calcola sottraendo alla superficie territoriale le aree interessate dalle opere di urbanizzazione primaria e, quando richiesto, quelle relative alle opere di urbanizzazione secondaria. La superficie fondiaria si esprime in metri quadrati (mq).
- y) Superficie territoriale (S.T.). La superficie territoriale interessa le aree la cui attuazione è subordinata ad intervento pianificatorio preventivo. Comprende le aree edificabili di una stessa zona omogenea prevista dallo strumento urbanistico vigente, le aree interessate dalle opere di urbanizzazione primaria e secondaria necessarie agli insediamenti, con esclusione di quelle destinate dal Piano Regolatore alla rete principale della viabilità. Vanno altresì escluse ai fini del computo della ST le aree in essa comprese di proprietà o di uso pubblico, le aree già conteggiate come di pertinenza di interventi edificatori e le strade aperte al pubblico transito da più di tre anni. La superficie territoriale si esprime in ettari (ha).
- z) Indice di fabbricabilità fondiaria (IF). Esprime il volume massimo in mc costruibile per ogni mq di superficie fondiaria (S.F.) di cui al precedente punto y. L'indice di fabbricabilità fondiaria si esprime in metri cubi per metro quadrato (mc/mq).
- aa) Indice di fabbricabilità territoriale (IT). Esprime il volume massimo in mc costruibile per ogni ettaro (Ha) di superficie territoriale (S.T.) di cui al precedente punto y. L'indice di fabbricabilità territoriale si esprime in metri cubi per ettaro (mc/ha). 2.2.

Ai fini delle presenti norme, si intende per:

- a) abbattimento di barriere architettoniche su edifici o unità immobiliari esistenti: gli interventi e le opere rivolti a realizzare ascensori, rampe esterne, servoscala, piattaforme elevatrici, bussole a protezione degli ingressi, nonché tutti gli interventi e le opere necessari a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici di cui al decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici

privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche), e successive modifiche, e la realizzazione di servizi igienici, autorimesse e posti auto coperti per le stesse finalità;

- b) adeguamento igienico funzionale di edifici esistenti: tutte le opere dirette ad adeguare gli edifici o le unità immobiliari esistenti alle disposizioni vigenti in materia igienico-sanitaria e di sicurezza, nonché quelli diretti a conservare o migliorare la funzionalità degli edifici coerentemente con la destinazione d'uso ammessa;
- c) area funzionalmente contigua: l'area suscettibile di asservimento quale pertinenza urbanistica di altra area, anche non adiacente, purché suscettibile di collegamento di destinazione durevole e compatibile e purché la distanza non superi il raggio di 500 metri.

CAPO QUINTO

ZONIZZAZIONE OPERATIVA E NORME SPECIFICHE DI ZONA

ART. 8 - DEFINIZIONE DELLE ZONE OMOGENEE

Il territorio di cui si compone l'ambito comunale è suddiviso nelle seguenti zone omogenee ai fini della regolamentazione di tutti gli interventi edilizi e di trasformazione territoriale. Nel caso di interpretazione ambigua tra cartografie a scala diversa prevale quella a scala più dettagliata della "Zonizzazione".

Zona omogenea A

Le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi. La zona A si articola nelle seguenti sottozone:

- zona A1 - Immobili e pertinenze di particolare pregio storico, architettonico, culturale
- zona A7 - Aree libere inedificabili di pertinenza e rispetto

Zona omogenea B

Le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate diverse dalle zone A. Si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta dagli edifici esistenti non sia inferiore a 12.5%, ovvero ad 1/8 della superficie fondiaria della zona. La superficie coperta è calcolata comprendendo in essa non solo quella interessata dagli edifici, ma anche quella delle loro pertinenze sature. La zona B si articola nelle seguenti sottozone:

- zona B0 - Edifici o complessi edilizi di particolare interesse storico-ambientale
- zona B1a - Aree insediative storiche permanenti
- zona B1b - Aree insediative storiche trasformate
- zona B2 - Aree insediative residenziali di completamento
- zona B3 - Aree insediative residenziali isolate

Ambito del centro civico del Capoluogo

Comprende l'area urbana centrale racchiusa tra via Roma, via Treppo e via Picco, con accentuate vocazioni terziarie e commerciali ed una consistente presenza di attrezzature e di aree pubbliche, oltre che di residenza. Esso comprende le Zone B1b, B2, S1 e V/E.

Zona omogenea C

Comprende le parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi residenziali o a prevalente destinazione residenziale, che risultino inedificate o nelle quali l'edificazione preesistente non raggiunga i limiti di cui alla zona omogenea B. La zona C è definita come: Aree residenziali di espansione.

Zona omogenea V

Comprende le parti del territorio interessate da orti e prati contigui ai centri abitati, assumendo anche funzione di protezione delle aree insediative storiche e di valenza ambientale. La zona V è definita come: Verde privato.

Zona omogenea S

Comprende le parti del territorio di proprietà o di interesse pubblico destinate a servizi. La zona S si articola nelle seguenti sottozone:

- zona S1 - Servizi ed attrezzature collettive
- zona S2 - Attrezzature private di interesse pubblico

Zona omogenea D

Comprende le parti del territorio comunale occupate da insediamenti industriali e artigianali. La zona D si articola nelle seguenti sottozone:

- zona D2 - Insediamenti industriali/artigianali di previsione
- zona D3.1 - Insediamenti industriali/artigianali aggregati esistenti
- zona D3.2 - Insediamenti industriali/artigianali singoli esistenti

Zona omogenea H

Comprende ambiti interessati da attività commerciali. La zona H si articola nelle seguenti sottozone:

- zona H2 – Zone per attività commerciali di previsione
- zona H3 – Zone per attività commerciali esistenti

Zona omogenea E

Comprende le parti del territorio destinate ad usi agricoli e forestali. La zona E comprende le seguenti zone:

- zona E4.3 - Zona paesaggistica di continuità agricola tra aste fluviali –
- zona E4.4 - Zona di interesse agrocolo paesaggistico
- zona E5 - Zonadi preminente interesse agricolo
- zona E6.1 - Ambito di interesse agricolo
- zona E6.2 - Ambito agricolo di rispetto e protezione delle aree insediate

Ambito fluviale del T.Torre, del T. Malina e affluenti e della Roggia Cividina

L'area interessa comprensori di valenza ambientale e comprende:

- sottoambito A.R.I.A. n° 16 - T. Torre
- E4.1 - Zona agricola di protezione dell'A.R.I.A.
- zona E4.2 - Zona agricola di valorizzazione paesaggistica del T.Malina e affluenti e della Roggia Cividina

Zona militare

Comprende parti di territorio appartenenti al Demanio Militare

ART. 9 - ZONA OMOGENEA A

Tale zona comprende tutte le permanenze storiche, di pregio storico-architettonico-documentale e ambientale, comprese le aree inedificate destinate a parco/giardino o a verde agricolo di protezione che, per le loro valenze ambientali e paesaggistiche, costituiscono parte integrante della compagine edificata. Essa riconosce anche le aree di influenza e di valenza prospettica ubicate attorno alle permanenze storiche stesse. La Zona A si articola nelle sottozone A1 ed A7.

ART. 9.1 - ZONA A1 (Immobili e pertinenze di particolare pregio storico, architettonico, artistico, culturale)**1. CARATTERISTICHE GENERALI**

La zona comprende edifici di pregio storico, architettonico, artistico e documentale, vincolati o meno ai sensi del D. Lgs. n.° 42/2004 Parte seconda, con le loro aree di pertinenza anche a parco/giardino ed edifici sottoposti a tutela paesaggistica di cui al D. Lgs. n.° 42/2004 Parte terza. Rientrano nelle zone di recupero, ai sensi della L.R. 18/86.

2. OBIETTIVI DI PROGETTO

Il P.R.G.C. si propone la tutela, il recupero e la valorizzazione del complesso degli elementi storico-architettonici che caratterizzano tali zone.

3. DESTINAZIONI D'USO

La zona è destinata alle seguenti attività:

- residenziale
- alberghiera
- agricola, purché preesistente

Le attività sopra riportate sono consentite purché compatibili con i caratteri tipologici e formali degli edifici interessati.

4. INTERVENTI AMMESSI

Gli interventi ammessi riguardano:

1. manutenzione
2. restauro e risanamento conservativo.
3. Sono altresì ammessi interventi di ristrutturazione edilizia senza demolizione con ricostruzione e di ampliamento unicamente sui fabbricati accessori, qualora questi non rivestano valore storico-artistico-ambientale e non siano vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/2004, e finalizzati solo a favorire operazioni di recupero e di valorizzazione degli stessi.

5. INDICI URBANISTICI ED EDILIZI

Vengono fissati parametri solo per gli interventi di cui al punto 3. del paragrafo "4. Interventi ammessi"

- S.C. max: ampliamento "una tantum" del 30% della superficie coperta esistente nel lotto di pertinenza.
- H max: non superiore a quella esistente, con riferimento all'edificio da ampliare, o maggiore in relazione alle nuove esigenze funzionali con incremento max di 1,00m e purché compatibile con le altezze dei fabbricati principali di pregio storico - artististico - architettonico esistenti.

6. PROCEDURE DI ATTUAZIONE

Tale zona si attua per intervento diretto.

7. NORME PARTICOLARI

7.1 La piantumazione esistente di rilievo vegetazionale deve essere salvaguardata, sostituita in caso di deperimento ed incrementata dove necessario, con le medesime essenze già presenti.

7.2 Entro gli spazi di pertinenza degli edifici, i viali di accesso e i parcheggi devono essere inghiaciati ovvero rifiniti con materiali adeguati alla tipologia del fabbricato principale. Le aree libere devono essere utilizzate a parco o giardino e la vegetazione esistente, di riscontrato valore, dovrà essere mantenuta e, ove necessario, sostituita e incrementata con essenze che, se non uguali o analoghe, si integrino con quelle preesistenti. E' consentito realizzare, senza ridurre la superficie arborata: - parcheggi di superficie e vialetti secondo le modalità sopra illustrate; - attrezzature private per lo sport e il tempo libero che non comportino l'edificazione di volumi fuori terra, purché la loro ubicazione non pregiudichi le valenze prospettico-paesaggistiche del complesso ed i valori storici degli edifici.

7.3 Le pertinenze prive di significato storico-ambientale o di recente costruzione (capannoni, tettoie, garage, ecc.) devono essere demoliti; in alternativa possono essere oggetto di interventi di recupero e riqualificazione per adeguamenti alle caratteristiche degli edifici principali di valore storico.

7.4 Qualora non esistano chiari riferimenti architettonici nell'ambito della zona A, per dare continuità compositiva all'intervento si dovrà fare riferimento ai contenuti di cui al successivo Art. 23 - ABACO DEGLI ELEMENTI ARCHITETTONICI, escluso il comma A) del paragrafo 3.1.

7.5 Attività edilizia libera In tale zona sono vietati gli interventi di edilizia libera di cui alle lettere i, j limitatamente alle tettoie, k, ed l, dell'Art.16, co.1, della L.R.19/2009 e s.m.i., quest'ultimi solo se modificano le volumetrie incidendo sulle finiture dei paramenti esterni.

L'installazione di impianti solari termici e fotovoltaici deve avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- Pannelli integrati nella copertura e, ove possibile, posizionati sulla falda meno visibile dalla pubblica via in funzione della migliore esposizione; l'eventuale estensione dei pannelli va limitata a max 3/4 della superficie di ogni singola falda interessata. I precedenti limiti possono essere superati in caso di utilizzo di pannelli con forma e colore simile al coppo. N.B. Per gli edifici vincolati dalla Soprintendenza, è necessario acquisire il relativo parere.

ART. 10 - ZONA OMOGENEA B

La Zona B si articola nelle sottozone B0, B1, B2, B3.

La Zona B1, comprende le Zone B1.a e B1.b

ART. 10.1 - ZONA OMOGENEA B0 (Edifici o complessi edilizi di particolare interesse storico-ambientale)

1. CARATTERISTICHE GENERALI

Comprende gli edifici di pregio storico-ambientale ritenuti meritevoli di un recupero attento delle caratteristiche edilizie originarie.

2. OBIETTIVI DI PROGETTO

Il Piano promuove il recupero funzionale degli edifici individuati, nel rispetto delle caratteristiche originali, consentendo operazioni di adeguamento, integrazione e trasformazione, nel rispetto dei caratteri morfologici esistenti e di quelli recuperati dalla tradizione locale.

3. DESTINAZIONI D'USO

La zona è destinata alle seguenti attività:

- residenziale
- servizi
- alberghiera

- direzionale, anche per attrezzature ricreative private per lo sport e il tempo libero che non comportino l'edificazione di volumi fuori terra
- agricola, purché preesistente.

4. PROCEDURE DI ATTUAZIONE ED INTERVENTI AMMESSI

Tale zona si attua per intervento diretto. Gli interventi ammessi riguardano:

1. manutenzione
2. restauro e risanamento conservativo
3. ristrutturazione edilizia senza demolizione con ricostruzione, con la conservazione della sagoma della copertura, delle fonometrie e degli elementi caratteristici.
4. Sono altresì ammessi interventi di ristrutturazione edilizia e di ampliamento unicamente sui fabbricati accessori, qualora questi non rivestano valore storico-artistico-ambientale, e finalizzati solo a favorire operazioni di recupero e di riqualificazione degli stessi.

5. INDICI URBANISTICI ED EDILIZI

Vengono fissati parametri solo per gli interventi di cui al punto 3. del paragrafo "4. Interventi ammessi" V max: ampliamento max del 30% del volume dell'accessorio esistente nel lotto di pertinenza H max: non superiore a quella esistente, con riferimento all'edificio da ampliare, o maggiore in relazione alle nuove esigenze funzionali con incremento max di 1,00m e purché compatibile con le altezze dei fabbricati principali di pregio storico - ambientale esistenti."

6. NORME PARTICOLARI

6.1 Tutti gli interventi ammessi, compresi quelli di riqualificazione e ampliamento degli accessori di cui al precedente punto 3, paragrafo 4, sono vincolati al rispetto delle prescrizioni di cui al successivo Art. 23 - ABACO DEGLI ELEMENTI ARCHITETTONICI, secondo il livello di intervento stesso.

6.2 Attività edilizia libera In tale zona sono vietati gli interventi di edilizia libera di cui alle lettere i, j limitatamente alle tettoie, k, ed l, dell'Art.16, co.1, della L.R.19/2009 e s.m.i., quest'ultimi solo se modificano le volumetrie incidendo sulle finiture dei paramenti esterni. L'installazione di impianti solari termici e fotovoltaici deve avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- Pannelli integrati nella copertura e, ove possibile, posizionati sulla falda meno visibile dalla pubblica via in funzione della migliore esposizione; l'eventuale estensione dei pannelli va limitata a max 3/4 della superficie di ogni singola falda interessata. I precedenti limiti possono essere superati in caso di utilizzo di pannelli con forma e colore simile al coppo. N.B. Per gli edifici vincolati dalla Soprintendenza, è necessario acquisire il relativo parere.

ART. 14 - ZONA OMOGENEA S

La Zona S si articola nelle sottozone S1 e S2.

ART. 14.1- ZONA OMOGENEA S1 - Per Servizi e Attrezzature Colettive Pubbliche (Servizi ed attrezzature collettive)

1. CARATTERISTICHE GENERALI Comprende aree di pertinenza di attrezzature pubbliche esistenti o di progetto per il raggiungimento degli standard urbanistici di cui al D.P.G.R. 20 aprile 1995 n. 0126/Pres.

2. OBIETTIVI DI PROGETTO

Il Piano riconosce le attrezzature esistenti razionalizzandole e completandone il disegno, la dotazione e le connessioni.

3. DESTINAZIONE D'USO E INTERVENTI AMMESSI

Sulla cartografia, le destinazioni d'uso specifiche sono contrassegnate come di seguito riportato:

1. Viabilità e trasporti

P/P* parcheggi di relazione pubblici/parcheggi di relazione privati di uso pubblico

2. Culto, vita associativa e cultura

Cop edifici per il culto e le opere parrocchiali

M edifici per uffici amministrativi

CC caserma dei carabinieri

CCS centro civico sociale

SA strutture associative

AM stazione astronomica/meteorologica

Pz piazza

3. Istruzione

ASN asilo nido/scuola dell'infanzia

SE scuola primaria

SM scuola secondaria di primo grado

4. Assistenza e sanità

CI cimitero

5. Verde, sport e spettacoli all'aperto

Nev nucleo elementare di verde

VQ verde di quartiere

Ou orti urbani

S attrezzature per lo sport e gli spettacoli all'aperto

6. Servizi tecnologici

ST/a Servizi tecnologici – acquedotti

ST/d Servizi tecnologici – depuratori

ST/e Servizi tecnologici – cabine elettriche

ST/g Servizi tecnologici – cabine gas

ST/p Servizi tecnologici – piazzola ecologica

ST/t Servizi tecnologici – telefonia

4. PROCEDURE DI ATTUAZIONE ED INTERVENTI AMMESSI – INDICI URBANISTICO-EDILIZI

Tale zona si attua per intervento diretto, salvo diversa specifica previsione. Il dimensionamento e la normativa non specificata nel presente articolo è conforme all'elaborato di revisione degli standard urbanistici regionali, approvato con D.P.G.R. n° 0126 del 20.04.1995.

In particolare:

1. Viabilità e trasporti

– Parcheggi: di relazione (P)

- A. Aree urbane storiche. I parcheggi devono essere realizzati secondo tipologie, organizzazione e materiali di finitura che si armonizzino con le caratteristiche architettoniche e ambientali del sito.
- B. Aree periferiche esterne alle precedenti. I parcheggi non devono creare conflittualità con la funzionalità della viabilità, con riguardo a quella di maggiore traffico, e devono essere realizzati: - in asfalto - in blocchi di cls pieni o forati, - prevedendo obbligatoriamente un'adeguata alberatura, in misura di

una pianta ogni due posti macchina, salvo i casi di dimostrata impossibilità funzionale, tipologica, dimensionale e ambientale.

2. Culto, vita associativa e cultura

– Edifici per il culto e le opere parrocchiali (Cop)

Il piano individua, sulla cartografia di zonizzazione, gli edifici di culto e quelli per il ministero parrocchiale. Essi possono essere oggetto di interventi di restauro e risanamento conservativo oltre che di ampliamento fino ad un massimo del 30% del volume esistente per esigenze igieniche-funzionali-tecnologiche di adeguamento normativo, nel rispetto: - del codice civile - di una soluzione architettonica-compositiva che si armonizzi con le preesistenze, valorizzandole - di esigenze di funzionalità viaria - di sistemazione e decoro delle aree libere di pertinenza. - di previsione di parcheggi stanziali e di relazione nella misura min del 40% della sup. utile degli edifici, da reperirsi nell'area di pertinenza o in prossimità dell'attrezzatura.

– Edifici per uffici amministrativi e pubblica sicurezza (M)

Sono ammessi interventi di ristrutturazione edilizia e di ampliamento, nel rispetto degli indici di cui alla zona B1.b, derogando soltanto alla percentuale di incremento volumetrico, fino al 40% dell'esistente. In caso di ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione, l'intervento dovrà rispettare oltre ai precedenti parametri, anche caratteristiche tipologiche e tecnologiche di cui all'Art. 10.3 - Zona B1.b - paragrafo 7- Norme particolari, punto 7.2. Parcheggi stanziali e di relazione: min. 40% della superficie utile degli edifici, da reperirsi nell'area di pertinenza o in prossimità dell'attrezzatura.

– Centro civico e sociale (CCS) – Strutture associative (SA)

Sono ammessi interventi di ristrutturazione edilizia e ampliamento nel rispetto delle caratteristiche tipologiche, tecnologiche e parametri edilizi della zona B2. Parcheggi stanziali e di relazione: min. 40% della superficie utile degli edifici, da reperirsi nell'area di pertinenza o in prossimità dell'attrezzatura.

– Stazione astronomica/meteorologica (AM)

In tale area sono ammesse le attività di ricerca scientifica in campo astronomico e l'opera di divulgazione e didattica dell'astronomia che, nell'insieme costituiscono un parco scientifico e relative strutture. Per questi edifici sono ammessi interventi di ristrutturazione edilizia e ampliamento nel rispetto delle caratteristiche tipologiche, tecnologiche e parametri edilizi della zona B2. Le aree esterne dovranno essere adibite a verde semplice e/arborato. Parcheggi stanziali e di relazione: min. 40% della superficie utile degli edifici, da reperirsi nell'area di pertinenza o in prossimità dell'attrezzatura.

3. Istruzione

– Asilo nido/scuola dell'infanzia (ASM)

– Scuola primaria (SE)

– Scuola secondaria di primo grado (SM)

Per questi edifici sono ammessi interventi di ristrutturazione edilizia e ampliamento nel rispetto delle caratteristiche tipologiche, tecnologiche e parametri edilizi della zona B2. Le aree esterne dovranno essere adibite a verde semplice e arborato e ad area cortiliva nella misura minima del 50% del lotto di pertinenza. Parcheggi stanziali e di relazione: min. 40% della superficie utile degli edifici, da reperirsi nell'area di pertinenza o in prossimità dell'attrezzatura.

4. Assistenza e sanità

– Cimiteri (Ci)

L'edificazione deve rispettare le norme e i regolamenti di polizia mortuaria; gli ampliamenti dei cimiteri esistenti devono integrarsi con le parti già edificate sotto l'aspetto tipologico, morfologico e paesaggistico. Le aree di pertinenza funzionale dovranno essere sistemate a parcheggio di relazione e a verde alberato, a schermatura soprattutto verso le zone residenziali o per la ricomposizione paesaggistica.

5. Verde, sport e spettacoli all'aperto

– Nucleo elementare di verde (Nev)

In tali aree è vietata ogni edificazione, ad eccezione di piccoli volumi di servizio. La loro sistemazione deve prevedere:

- la realizzazione di viali alberati;
- la creazione di piazzole attrezzate per la sosta, il gioco ed il tempo libero fino ad un massimo del 30% della superficie;
- la piantumazione di essenze alberate e arbustive autoctone;
- la costruzione di strutture edilizie complementari per un massimo del 10% della superficie complessiva.

– Verde di quartiere (VQ)

In tali aree è vietata ogni edificazione, ad eccezione di piccoli volumi di servizio. La loro sistemazione deve prevedere: - attrezzature per la sosta, il gioco e il tempo libero, adeguatamente segnalate e integrate dal punto di vista paesaggistico; - parcheggi adeguati; - la piantumazione di essenze alberate e arbustive autoctone.

– Orti urbani (Ou)

In tale area sono ammesse tutte le attrezzature per finalità, direttamente e unicamente, correlate alla coltivazione degli orti, rappresentati da appezzamenti agricoli organizzati secondo un disegno unitario, per fini sociali e didattici, ciascuno delle dimensioni minime di 30mq.

La sistemazione di tutta l'area deve prevedere:

- strutture per il ricovero degli attrezzi e strutture per la raccolta dei rifiuti vegetali
- spogliatoi e servizi igienici, strutture per la socializzazione e la didattica, con S.C. max complessiva: 150mq e Hmax: 3,50m;
- recinzione perimetrale con rete metallica e siepe;
- percorsi di distribuzione interna in materiale naturale (ghiaio, terra battuta, ecc.);
- parcheggi e piazzole di carico/scarico in materiale naturale (ghiaio, terra battuta, ecc.);

- la piantumazione di essenze alberate e arbustive autoctone, anche a formare aree di sosta attrezzate;
 - impianti di irrigazione;
 - cartelli informativi.
- Sport e spettacoli all'aperto (S)

In tali aree sono ammesse tutte le attrezzature per le attività e le manifestazioni sportive e di spettacolo. L'edificazione dovrà avvenire nel rispetto dei seguenti parametri:

- A. Attrezzature sportive e di spettacolo all'aperto Sono ammessi esclusivamente volumi di servizio strettamente necessari alle attività svolte all'aperto quali ad esempio: gradinate per tribune, spogliatoi, servizi, palestre di supporto, nel rispetto delle norme del Codice Civile. È altresì consentita la posa saltuaria di capannoni prefabbricati, tendoni, chioschi e gazebo nel periodo di manifestazioni e/o festeggiamenti. Sistemazione aree scoperte Parcheggio: 1 posto macchina per ogni 2 utenti.
- B. Attrezzature sportive e di servizio al coperto E' consentita la realizzazione di edifici sportivi e di servizio, quali palestre, piscine, campi di bocce, palazzetto dello sport, magazzini per le attrezzature, sale polivalenti e ricettive di supporto, etc., secondo i seguenti parametri: R.C.: max 30% D.C.: secondo codice civile Sistemazione aree scoperte Le aree scoperte devono essere sistemate: - a verde semplice e arborato: almeno il 30% del lotto di pertinenza - parcheggi: un posto macchina ogni 2 utenti potenziali

6. Servizi tecnologici

E' ammessa la realizzazione degli impianti tecnologici secondo le necessità evidenziate dai diversi Enti proprietari e nel rispetto delle specifiche normative vigenti, ricercando la massima armonizzazione con le situazioni locali specifiche. In ogni caso le nuove costruzioni dovranno uniformarsi, per tipologia, materiali e caratteristiche a quelle previste dalla specifica normativa della zona in cui vanno ad inserirsi.

5. NORME PARTICOLARI

5.1 Per le aree dei prati stabili, individuate sulla tavola della Zonizzazione con apposita campitura, valgono le norme di cui al successivo Art.22.

5.2 Per gli interventi edilizi su fabbricati e/o aree ricadenti all'interno del limite di 150 m dai corsi d'acqua vincolati ex D.Lgs. 42/2004, come visualizzato sulla Zonizzazione, valgono le prescrizioni di cui al successivo Art. 21, paragrafo 3, lett. a)

ART. 14.2 - ZONA OMOGENEA S2 (Attrezzature private di interesse pubblico)

1. CARATTERISTICHE GENERALI

La zona riconosce: a) l'area situata nella frazione di Cerneglons e destinata in passato a fornace di laterizi; b) un'area libera ubicata lungo la SS.54 ad ovest del Capoluogo; c) l'area di Ziracco, funzionalmente legata all'insediamento storico; c) un'area centrale di Orzano; e) un'area, già utilizzata per scopi sportivi, a nord est del Capoluogo.

2. OBIETTIVI DI PROGETTO

Il Piano riconosce nuove aree da destinare ad attrezzature private, integrative di quelle pubbliche esistenti, recuperando dove possibile il patrimonio edilizio dismesso ed in stato di degrado per funzioni di interesse generale.

3. DESTINAZIONI D'USO E INTERVENTI AMMESSI

La zona è destinata alle seguenti attività:

- Area a) attività sportive, ricreative e di ristorazione;
servizi e attrezzature di supporto;
ricettivo alberghiera.
- Area b) parcheggio per la sosta di autocaravan e camper;
servizi di supporto;
reti e impianti tecnologici.
- Area c) attività per lo svago, lo sport e il tempo libero.
- Area d) sala polifunzionale.
- Area e) attività sportive, ricreative;
servizi e attrezzature di supporto.

4. PROCEDURE DI ATTUAZIONE

Tale zona si attua per intervento diretto.

5. INDICI URBANISTICI ED EDILIZI

- a) Area a) V. max : non superiore a quello esistente P. relazione : min 10% Sup. fondiaria
- b) Area b) Fabbricato di supporto all'attività S.C. max : 120 mq H. max : 4,00 m D.C. min : 5,00 m D.S. min : - da viabilità regionale di 1° livello: 30,00 m - da viabilità locale: 10,00 m
- c) Area c) I.f. : 2.50 mc R.C. max : 50% lotto H. max : 9,00 m D.E. : 10,00 m D.C. min : 5,00 m D.S. min : 5,00 m Parcheggi di relazione : min 1 posto macchina/2 utenti calcolati sulla potenzialità max della struttura.
- d) Area d) I.F. max : 1,20 mc/mq o non minore dell'esistente se maggiore S.C. max : 30% del lotto H. max : 7,50 m D.E. min : - 10,00m, tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti - 5,00m, tra pareti cieche contrapposte - a contatto D.C. min : - 5,00m - in caso di preesistenza a distanza inferiore, non minore di quella esistente. - a confine D.S. min : - 5,00m
- e) Area e) S.C. max : pari a esistente; in deroga è ammesso un incremento "una tantum" del 30% della S.C. H. max : non superiore a quella max esistente D.C. min : 5,00 m o non minore dell'esistente se maggiore D.S. min : 5,00 m o non minore dell'esistente se maggiore

ART. 15 - ZONA OMOGENEA D

La Zona D si articola nelle sottozone D2,D3.1,D3.2

ART. 15.1 - ZONA OMOGENEA D2 (Zone per insediamenti industriali/artigianali di previsione)

1. CARATTERISTICHE GENERALI

Interessa gli ambiti ubicati lungo la viabilità Salt/Cerneglons, a completamento della zona industriale/artigianale esistente.

2. OBIETTIVI DI PROGETTO

Gli obiettivi di Piano sono quelli di consentire il consolidamento delle vocazioni produttive delle aree entro i limiti di una ordinata programmazione urbanistica.

3. DESTINAZIONI D'USO

La zona è destinata alle seguenti attività:

artigianale e industriale e funzioni pertinenti a iniziative imprenditoriali artigianali e industriali, quali:

- depositi
- uffici
- servizi per il personale
- attività espositiva e di commercializzazione dei propri prodotti. E' consentita anche la funzione mista industriale/artigianale e commerciale a condizione che la vendita sia limitata ai prodotti provenienti dall'insediamento produttivo connesso e a quelli di provenienza anche esterna, purché integrativi e similari del settore specifico, con superficie di vendita non superiore a 400 mq

esercizi commerciali al dettaglio, esclusivamente per la vendita di generi non alimentari a basso impatto (definiti all'Art.2, comma 1, lett. e della L.R. 29/2005), con superficie di vendita non superiore a 1500mq direzionale, solo relativamente alle sottoclassi ricreativa e sanitaria

residenziale, per il proprietario o per il personale di custodia, una per ogni unità funzionale secondo le seguenti specificazioni:

- per attività industriale/artigianale, alla condizione che la superficie utile di opere diverse dall'abitazione superi i 400 mq;
- per attività commerciale e direzionale, alla condizione che la superficie utile di opere diverse dall'abitazione superi i 200 mq. N.B. La superficie di vendita delle attività di cui ai punti c. e d. non può essere superiore a 1500mq complessivi nell'ambito di ogni singolo comparto.

4. PROCEDURE DI ATTUAZIONE

La zona si attua mediante P.R.P.C. Il P.R.P.C. dovrà farsi carico di:

- individuare e differenziare l'assetto urbanistico degli insediamenti industriali - artigianali da quelli commerciali-direzionali;
- razionalizzare l'impianto urbanistico di ogni nuovo comparto in modo coordinato con quello adiacente;
- individuare le specifiche misure da proporre per la mitigazione degli impatti ed effetti producibili dalle attività insediabili nell'area a dimostrazione della sostenibilità ambientale e paesaggistica;
- localizzare gli interventi di mitigazione paesaggistica ambientale di cui al successivo paragrafo 5. privilegiando i fronti verso le zone residenziali e gli ambiti fluviali.

5. INDICI URBANISTICI ED EDILIZI

S.C. max: 50% del lotto

H. max: 10,00 m, salvo altezze superiori motivate da esigenze tecnologiche e funzionali;

D.E. min.: 10,00 o a contatto

D.C. min.: 6,00 m - a confine con altri lotti produttivi
10,00 m dai confini con zone diverse dalle D

D.S. min.: 10,00 m da viabilità locale
40,00m, da viabilità regionale di primo livello all'esterno dei centri abitati se è previsto, ma non ancora esecutivo al 4/1/2012, il Piano attuativo comunale
20,00m, da viabilità regionale di primo livello all'esterno dei centri abitati se l'attuazione è diretta o se è già esecutivo, al 4/1/2012, il Piano attuativo comunale.
6,00 m da viabilità di servizio interna all'ambito.

Silos:

D.C. min. : - 3,00 m

D.E. min. : - 10,00 m da fabbricati ad uso residenziale o terziario.

Cabine elettriche:

D.S. min secondo Codice Civile

D.C. min secondo Codice Civile

Sistemazione aree scoperte del lotto:

a verde arborato min 10%

Parcheggi stanziali e di relazione

a) Attività industriali - artigianali Parcheggi stanziali: all'interno delle aree di pertinenza dei lotti industriali nella misura minima di 1 posto macchina/2 addetti con un minimo di 1 posto macchina. Parcheggi di relazione: min. 10% della superficie utile degli edifici.

b) Esercizi commerciali al dettaglio con sup. di vendita fino a 400mq - min 100% della superficie di vendita, da ricavare in aree di pertinenza dell'esercizio commerciale.

c) Esercizi commerciali al dettaglio per la vendita di generi non alimentari a basso impatto - min 30% della sup. di vendita da ricavare in aree di pertinenza dell'esercizio commerciale.

6. NORME PARTICOLARI

6.1 Viabilità La viabilità di servizio pubblica interna al P.R.P.C. dovrà avere una larghezza non inferiore a 7,50 m, oltre ad essere dotata di marciapiedi, almeno su un lato, di larghezza non inferiore a 1,50 m.

6.2 Residenza Nel rispetto degli indici di zona è ammessa la costruzione di n. 1 alloggio all'interno del corpo di fabbrica principale con una superficie massima non superiore a 150 mq lordi.

6.3 Mitigazione paesaggistica e ambientale

a. previsione di aggregazione del verde tra i vari lotti, possibilmente senza soluzione di continuità e quinte vegetali con funzione schermante, da realizzarsi almeno lungo i fronti laterali e retrostanti del lotto e obbligatoriamente lungo i confini rivolti al Torre, mediante messa a dimora di specie arboree ed arbustive tra quelle indicate al successivo Art.20, da reperirsi all'interno del 10% citato;

b. aiuole inerbite parzialmente arborate e alberature dei parcheggi, nella misura di un albero ogni due posti auto, realizzate con specie non imbrattanti, tra quelle indicate al successivo Art.20.

6.4 P.R.P.C. in atto Sono fatti salvi, anche dopo scadenza, tutti i piani attuativi già approvati alla data di adozione della presente Variante al P.R.G.C., fino all'approvazione di un nuovo P.R.P.C. conforme alle presenti disposizioni urbanistiche.

6.6 Prati stabili Per le aree dei prati stabili, individuate sulla tavola della Zonizzazione con apposita campitura, valgono le norme di cui al successivo Art.22. 6.7 Per gli interventi edilizi su fabbricati e/o aree ricadenti all'interno del limite di 150 m dai corsi d'acqua vincolati ex D.Lgs. 42/2004, come visualizzato sulla Zonizzazione, valgono le prescrizioni di cui al successivo Art. 21, paragrafo 3.a.

6.8 Limiti di accettabilità delle imprese

Ferme restando tutte le disposizioni legislative nazionali e locali inerenti la protezione dei lavoratori, della salute pubblica e dell'ambiente, applicabili ad attività produttive di carattere industriale e artigianale ed alle attività di ricerca, si ritiene di escludere dall'accettazione in tutta la zona le seguenti attività:

A) Attività industriali a rischio di incidenti rilevanti (*D.Lgs. 238/2005, D.Lgs. 334/99, D.P.C.M. 31 marzo 89 e successive modifiche*)

B) Impianti industriali

a. Impianti di produzione di fitosanitari, fertilizzanti e biocidi.

b. Impianti produttori di gas tossici che richiedono autorizzazione.

c. Impianti industriali finalizzati alla produzione di materiali cancerogeni, teratogeni, mutageni

d. Impianti industriali di produzione e trattamento di materiali a rischio biologico (rif. D.Lgs.626/94).

e. Impianti di trattamento, ritrattamento, arricchimento, stoccaggio ed eliminazione definitiva di materiali e residui radioattivi.

f. Impianti per produzione della calce, di cemento o altri derivati.

g. Concerie.

- h. Insediamenti di prima e seconda fusione per la preparazione di ghisa, acciai o materiali non ferrosi, ad esclusione delle attività di microfusione.
- i. Impianti di produzione, confezionamento, recupero di esplosivi e prodotti esplodenti.
- j. Impianti di mangimifici con impiego di prodotti o scarti vegetali ed animali.
- k. Impianti di produzione e trattamento grassi e oli vegetali e animali oppure oli minerali o sintetici.
- l. Insediamenti di produzione di prodotti chimici organici e inorganici di base.
- m. Zuccherifici;
- n. Impianti di produzione di cellulosa;
- o. Impianti di produzione di paste fibrose per carta.
- p. Impianti che producono o utilizzano PCB (bifenili policlorurati);
- q. Depositi e serbatoi di combustibili solidi, liquidi o gassosi, chimici e petrolchimici non connessi alle necessità energetiche degli edifici, degli impianti e degli automezzi industriali delle ditte insediate;
- r. Tintorie a carattere industriale di tessuti e fibre.
- s. Raffinerie di petrolio e derivati.
- t. Discariche di qualsiasi tipo ad eccezione delle isole ecologiche.

6.9 Adeguamento standard antinquinamento Nella redazione dei progetti ci si dovrà attenere alle seguenti norme:

- favorire il drenaggio in loco delle acque meteoriche, pavimentando le aree dei parcheggi con elementi alveolari in calcestruzzo;
- convogliare nella rete fognaria le acque di scarico, mentre quelle di processo, se necessario, dovranno essere sottoposte a preventiva depurazione, nel rispetto di quanto stabilito dal D. Lgs. n°152/2006;
- convogliare le emissioni aeriformi in uno o pochi punti, per evitare emissioni diffuse e consentire l'intervento di un eventuale sistema di depurazione. Nel caso di depositi di polveri e particolati di possibile sollevamento da parte del vento, deve essere prevista la realizzazione di confinamenti in muratura;
- dotare di accorgimenti tecnologici in grado di contenere l'inquinamento acustico dell'ambiente esterno (DPCM 1/3/1991, L. 447/95, DPCM 14/11/97);
- ubicare le attività produttive con emissione anche temporanea di polveri e particolato in genere, o che prevedano processi di verniciatura, lontano da unità di produzione alimentare;
- nel caso di ammasso di rifiuti speciali in attesa di smaltimento, individuare una zona scoperta destinata esclusivamente a tale funzione all'interno di ciascuna area di insediamento. Essa dovrà essere indicata e recintata in modo da essere accessibile al solo personale addetto e ubicata a distanza dai confini;
- dotare di un bacino di contenimento i serbatoi fuori terra per residui liquidi. Esso dovrà avere la capacità pari all'intero volume del serbatoio; - per i rifiuti allo stato semisolido e solido stoccati in cumuli, costruire un basamento resistente al loro carico. Le superfici di appoggio dovranno essere pavimentate senza vuoti e convenientemente rialzate ai bordi in modo da evitare spandimenti e dispersioni al loro esterno;
- proteggere dall'azione delle acque meteoriche i recipienti e i cumuli anche con apposite tettoie ubicate alla maggior distanza possibile dagli uffici;
- contenere l'inquinamento acustico dell'ambiente esterno (DPCM 1/3/1991, L. 447/95, DPCM 14/11/97).

6.10 Altre norme

- Per quanto attiene alle attività industriali/artigianali è vietata l'attivazione di attività rientranti nell'elenco delle industrie insalubri di I classe, di cui all'Art.216 del Testo unico delle leggi sanitarie R.D. 1265/34 (T.U.LL.SS.) ad una distanza inferiore a 150 m da zone destinate a residenza ovvero ad opere

di urbanizzazione secondaria (sia nuove edificazioni che nuove attività che si insediano in fabbricati esistenti). La distanza deve essere rispettata anche con riferimento alle zone destinate a residenza o ad opere di urbanizzazione secondaria ubicate in Comuni confinanti.

- Per quanto attiene alle attività industriali/artigianali è vietata l'attivazione di attività rientranti nell'elenco delle industrie insalubri di II classe, di cui all'Art.216 del Testo unico delle leggi sanitarie R.D. 1265/34 (T.U.LL.SS.) ad una distanza inferiore a 50 m da zone destinate a residenza ovvero ad opere di urbanizzazione secondaria (sia nuove edificazioni che nuove attività che si insediano in fabbricati esistenti). La distanza deve essere rispettata anche con riferimento alle zone destinate a residenza o ad opere di urbanizzazione secondaria ubicate in Comuni confinanti.

ART. 17 - ZONA OMOGENEA E

Le zone E sono destinate all'esercizio dell'attività primaria. Qualsiasi intervento di trasformazione urbanistico - edilizia va, pertanto, finalizzato alla conduzione agricola. Per quanto attiene alle norme igienico - sanitarie, si fa riferimento al testo unico delle Leggi sanitarie ed a ogni altra normativa esistente in materia. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche nei confronti dei confini con le zone residenziali di previsione non ancora realizzate. La cumulabilità delle zone agricole è ammessa esclusivamente a favore della Zona E6.1. A tal fine possono venire conglobate come "funzionalmente contigue", con gli indici della Zona E6.1 stessa, anche superfici agricole, a disposizione dell'interessato, ubicate all'interno dei confini comunali e nei Comuni confinanti - a condizione che abbiano normativa omogenea e purché l'oggetto della concessione si situi fisicamente su una porzione di terreno adeguata, compatibilmente con le norme di zona. In tutte le zone agricole è fatto divieto di aprire nuove cave o discariche.

La zona E si articola nelle sottozone *E4.1, E4.2, E4.3, E4.4, E5, E6.1, E6.2.*

Le Zone E4.1, E4.2 ed E4.3, ricadendo tra le aree di valore ambientale di cui all'Art.18, vengono trattate in quel contesto.

ART. 17.2 - ZONA OMOGENEA E5 (Ambito di preminente interesse agricolo)

1. CARATTERISTICHE GENERALI

Interessa zone agricole utilizzate per l'agricoltura intensiva caratterizzate dalla presenza di opere di riordino fondiario che per le loro condizioni orografiche, pedologiche e vegetazionali presentano una situazione morfologica e paesaggistica semplificata.

2. OBIETTIVI DEL PIANO

Il Piano si propone di limitare usi impropri del territorio rispetto alla esclusiva funzione agricola intensiva e di apportare i possibili correttivi di carattere ambientale per restituire, nei limiti del possibile, una maggiore complessità e qualità al paesaggio, specialmente verso gli ambiti fluviali.

3. DESTINAZIONE D'USO E INTERVENTI AMMESSI

1. attività agricola, con possibilità di commassamento a vantaggio della zona E6.1;
2. manutenzione, integrazione e sostituzione delle infrastrutture di supporto al riordino fondiario;
3. interventi di rinaturazione mediante impianti arboreo – arbustivi con essenze tra quelle di cui all'Art. 20 - con funzione di arricchimento delle diversità paesaggistiche e di frangivento;
4. strutture produttive aziendali, allevamenti zootecnici a carattere intensivo, residenza agricola. Tali attività sono consentite esclusivamente all'interno di fabbricati esistenti, sui quali sono ammessi interventi di adeguamento, ampliamento e trasformazione d'uso. Gli allevamenti zootecnici a carattere intensivo sono quelli destinati ad ospitare un carico allevabile uguale o superiore a 50 UBA;

5. serre fisse.

4. PROCEDURE DI ATTUAZIONE

Tale zona si attua per intervento diretto. Gli ampliamenti relativi ad edifici per allevamenti zootecnici a carattere intensivo si attuano attraverso piani particolareggiati.

5. INDICI URBANISTICI ED EDILIZI

5.1 Interventi rinaturazione (punto 3 del precedente paragrafo 3.) Gli interventi di rinaturazione comportano la messa a dimora di:

- impianti arboreo – arbustivi in filare o a siepe, a formare una fascia di almeno 2,00 m di spessore, con essenze di alto fusto autoctone - con funzione di arricchimento delle diversità paesaggistiche e di frangivento - disposti lungo la viabilità del riordino, potenziandoli sugli incroci;
- formazione di boschette, in particolare lungo i corsi d'acqua.

5.2 Edifici per strutture produttive aziendali, allevamenti zootecnici a carattere intensivo, residenza agricola, agriturismo esistenti. (punto 4 del precedente paragrafo 3.)

- S.C. max: pari esistente; è consentito un aumento complessivo non superiore al 100% della superficie coperta esistente alla data di adozione del P.R.G.C. approvato con DPGR 0359/Pres. del giorno 16.11.1999
- D.C. min.: - 10,00 m o non minore di quello esistente, se inferiore
- D.S. min.: - 6,00 m, da viabilità vicinali e interpoderali - 50,00 m, da rimanenti viabilità. Distanza di allevamenti zootecnici da zone residenziali e case isolate: secondo tabella ASS allegata. Sistemazione a verde: realizzazione di una fascia arborata sulla parte del perimetro interessato dalle strutture di allevamento dello spessore min. di 4,00 m, con le essenze di cui al successivo Art. 34. La sistemazione in oggetto deve essere attuata contemporaneamente all'ampliamento delle citate strutture.

5.2 Serre fisse (punto 6 del precedente paragrafo 3.)

È ammessa l'edificazione di serre fisse e relativi spazi di servizio, nel rispetto dei seguenti parametri:

- S.C. max: 80% del lotto
- H. max: 5,00 m
- D.C. min.: 6,00 m
- D.S. min.: - 6,00 m, da viabilità vicinali e interpoderali - da rimanenti viabilità, secondo limite di rispetto stradale
- Dovranno essere previsti opportuni schemi arborei - arbustivi perimetrali ed in particolare verso gli assi viari, al fine di ridurre l'impatto ambientale, garantendo una copertura minima del 10% del lotto e utilizzando le specie riportate al successivo Art. 20 e con una densità di una pianta arborea ogni 10 mq e un arbusto ogni 2 mq.

6. NORME PARTICOLARI

6.1 Per le aree dei prati stabili, individuate sulla tavola della Zonizzazione con apposita campitura, valgono le norme di cui al successivo Art. 22. 6.2 Per gli interventi edilizi su fabbricati e/o aree ricadenti all'interno del limite di 150 m dai corsi d'acqua vincolati ex D.Lgs. 42/2004, come visualizzato sulla Zonizzazione, valgono le prescrizioni di cui al successivo Art. 21 paragrafo 3, lett.a).

ART. 17.4 - ZONA OMOGENEA E6.2 (Ambito agricolo di rispetto e protezione delle aree insediate)

1. CARATTERISTICHE GENERALI

Comprende le parti del territorio agricolo prossime agli insediamenti urbani e produttivi, che hanno visto ridursi sia le proprie valenze produttive agricole, sia quelle paesaggistico ambientali in conseguenza di infrastrutturazioni esistenti o di previsione e di frammentazioni agrarie.

2. OBIETTIVI DEL PIANO

Si tratta di brani di territorio “consumato” che il Piano destina a protezione degli insediamenti per future espansioni e infrastrutturazioni strutturali di livello territoriale, oltre che creare un filtro tra l’abitato e le aree agricole tradizionali, consentendo solo interventi edilizi limitati nelle more degli sviluppi attesi.

3. DESTINAZIONE D’USO E INTERVENTI AMMESSI

La zona è destinata alle seguenti attività:

1. agricola, con possibilità di commassamento a vantaggio della zona E6.1 utilizzando gli indici di quest’ultima;
2. realizzazione di ricoveri attrezzi di limitate dimensioni, nel rispetto delle caratteristiche tipologiche delle zone residenziali contigue;
3. ampliamento degli edifici esistenti, relativi alla residenza agricola ed alle strutture produttive aziendali (stalle, ricoveri, magazzini, cantine, annessi rustici, ecc.);
4. ampliamento delle serre esistenti;
5. commerciale agricola.

E’ fatto divieto in tutta tale zona di realizzare distributori di carburante.

4. PROCEDURE DI ATTUAZIONE

Tale zona si attua per intervento diretto.

5. INDICI URBANISTICI ED EDILIZI

Interventi di cui al punto 2 del precedente paragrafo 3

S.C. max: 10% del lotto V. max: 90 mc

H: max: 3,00 m

D.C. min: 5.00 m o a confine

D.E. min: 10.00 m o in aderenza ad uno dei corpi di fabbrica principali

D.S. min: - da strade vicinali o interpoderali 10.00 m - da altre viabilità: secondo limite di rispetto stradale

Interventi di cui al punto 3 del precedente paragrafo 3

1) per le strutture produttive aziendali:

S.C. max: ampliamento “una tantum” del 20% della S.C. esistente, fino a max 150mq, e senza ridurre la distanza minima esistente da fabbricati residenziali non di proprietà esistenti su lotti contigui

D.C. min: 6.00 m o a confine

D.E. min: 10.00 m tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti

D.S. min: - da strade vicinali o interpoderali 10.00 m - da altre viabilità: secondo limite di rispetto stradale

2) per i fabbricati residenziali agricoli e agriturismo:

V.max: ampliamento “una tantum” del 20% del volume esistente fino ad un max di 250 mc.

Interventi di cui al punto 4 del precedente paragrafo 3

S.C. max: ampliamento “una tantum” del 20% della S.C. esistente

D.C. min: 5.00 m D.S. min: secondo limite di rispetto stradale Interventi di cui al punto 5 del precedente paragrafo 3

Per le attività di commercializzazione dei prodotti agricoli e derivati è ammessa la realizzazione di fabbricati da adibire a deposito e vendita, sulla base delle seguenti prescrizioni:

S.C. max: 50,00 mq

H. max: 3,00 m

D.C. min: secondo Codice Civile

D.S. min: - interpoderale e vicinale : secondo Codice Civile. - altre viabilità: secondo il limite di rispetto stradale

Tali fabbricati dovranno avere tipologia tradizionale (coperture a falde).

6. NORME PARTICOLARI

6.1 Per tutti gli edifici di cui sopra, devono essere riproposte le tipologie edilizie, le tecnologie ed i materiali della tradizione locale oltre a garantire l'integrazione compositiva qualora questi interventi completino compagini insediative esistenti.

6.2 Per gli interventi edilizi su fabbricati e/o aree ricadenti all'interno del limite di 150 m dai corsi d'acqua vincolati ex D.Lgs. 42/2004, come visualizzato sulla Zonizzazione, valgono le prescrizioni di cui al successivo Art. 21, paragrafo 3, lett.a).

6.3 Prati stabili Per le aree dei prati stabili, individuate sulla tavola della Zonizzazione con apposita campitura, valgono le norme di cui al successivo Art.22.

6.4 Allevamenti zootecnici esistenti Per tali allevamenti l'ampliamento è finalizzato solo al miglioramento igienico funzionale, rimanendo vietato l'incremento del carico allevabile presente alla data di adozione della presente variante al P.R.G.C. In qualunque tipo di allevamento la modifica della specie allevata, anche in assenza di opere edilizie, deve essere subordinata al nulla osta del Sindaco, previo parere dell'A.S.S. In tutti i casi la compatibilità dell'allevamento zootecnico deve essere valutata ai sensi degli Artt. 216 e 217 del TULLSS.

ART. 18 - AREE DI VALORE AMBIENTALE

Tali aree riguardano l'Ambito fluviale e la Zona E4.3

ART. 18.1 - AMBITO FLUVIALE DEL T. TORRE, DEL T. MALINA E AFFLUENTI E DELLA ROGGIA CIVIDINA

1. CARATTERISTICHE GENERALI

Interessa aree agricole comprese lungo i corsi dei Torrenti Torre e Malina e della Roggia Cividina e lungo quelli del Torrente Grivò e del Rio Sgiava. L'Ambito fluviale comprende:

- Sottoambito A. R. I. A. n.16 del Torrente Torre (L. R. 42/96 art.5 e succ. modifiche);
- Sottoambito Zona E4.1, agricola di protezione dell'A. R. I. A.;
- Sottoambito Zona E4.2, agricola di valorizzazione paesaggistica del T. Malina e affluenti, della Roggia Cividina;
- altre zone omogenee (residenziali, produttive artigianali, servizi e attrezzature collettive).

2. OBIETTIVI DEL PIANO

Il piano si propone:

- la salvaguardia e la tutela delle valenze ambientali, naturalistiche e paesaggistiche delle aree di alveo e riparali del T. Torre, la loro valorizzazione a fini didattici e turistico-ricreativi, nonché il recupero ambientale delle aree degradate presenti;
- di difendere la naturalità del corso della Roggia Cividina e di valorizzarlo in simbiosi con gli episodi edilizi ad esso funzionalmente relazionati;
- di recuperare le situazioni naturali dei rimanenti corsi del T.Malina e affluenti, alterate con le rettifiche e gli incanalamenti avvenuti negli anni passati con le sistemazioni idrauliche;
- di valorizzare gli aspetti vegetazionali presenti nelle aree agricole al fine di ricomporre le valenze paesaggistiche originarie;
- di consentire la riqualificazione ambientale degli edifici presenti, nel rigoroso rispetto delle valenze paesaggistiche esistenti;

- di permettere la fruizione dell'intero ambito attraverso la realizzazione di un parco comunale, fondato su uno studio specifico mirato a valorizzare e dare continuità territoriale a tutti gli elementi di pregio naturalistico e paesaggistico nell'ottica dello sviluppo sostenibile, che può prevedere anche relazioni con epidodi ed aree di forte richiamo storico culturale esterne all'ambito fluviale.

3. ELENCO DELLE SPECIE ARBOREE ED ARBUSTIVE DA UTILIZZARSI NELL'AMBITO FLUVIALE

Specie arboree ed arbustive consigliate La scelta delle specie vegetali arboree e arbustive, da impiegare negli interventi previsti all'interno dell'Ambito fluviale, deve essere effettuata tenendo conto delle caratteristiche della zona di intervento e dei tipi di vegetazione potenzialmente infeudabile presenti nelle aggregazioni spontanee limitrofe ancora intatte.

a) Specie del bosco e delle siepi campestri

Pioppo nero (*Populus nigra*); (Pòul) Farnia (*Quercus robur*); (Rori-Ròul) Olmo campestre (*Ulmus minor*); (Ol-Olm) Carpino bianco (*Carpinus betulus*); (Càmar) Tiglio selvatico (*Tilia cordata*); (Tèi) Pioppo tremolo (*Populus tremula*); (Pòul salvadi) Ciliegio selvatico (*Prunus avium*). (Caresar) Acero oppio (*Acer campestre*); (Vòul) Carpino nero (*Ostrya carpinifolia*); (Chàrpin) Orniello (*Fraxinus ornus*); (Vuàr) Sanguinella (*Cornus sanguinea*); (Corgnaline-Fòrcule) Nocciolo comune (*Corylus avellana*); (Noglar) Biancospino comune (*Crataegus Monogyna*); (Spin blanc) Prugnolo (*Prunus spinosa*); (BrundulutSespar salvadi) Sambuco comune (*Sambucus nigra*); (Sambocal) Spino cervino (*Rhamnus catharticus*) (Spin cervin-Spin neri) Ligustro comune (*Ligustrum vulgare*) (Varuscli Bàchare) Frassino maggiore (*Fraxinus excelsior*) (Frassin) Frassino da manna (*Fraxinus ornus*) (Uar)

b) Specie adatte alle rive dei fossati e dei corsi d'acqua

Salice bianco (*Salix alba*); (Venchiar blanc) Pioppo nero (*Populus nigra*); (Pòul) Ontano nero (*Alnus glutinosa*); (Olnar neri) Salice rosso (*Salix purpurea*); (Venchiar ros) Frangola (*Fragula alnus*). (Olnar salvadi)

c) Specie da utilizzare per le alberature stradali

Tiglio nostrano (*Tilia platyphyllos*); (Tèi) Acero oppio (*Acer campestre*); (Vòul) Orniello (*Fraxinus ornus*); (Vuàr) Carpino bianco (*Carpinus betulus*); (Càmar) Salice bianco (*Salix alba*); (Venchiar blanc) Pioppo nero (*Populus nigra*); (Pòul) Pioppo bianco (*Populus alba*); (Pòul blanc) Farnia (*Quercus robur*); (Rori-Ròul) Roverella (*Quercus pubescens*); (Rori-Ròul) Tiglio selvatico (*Tilia cordata*); (Tèi) Acero montano (*Acer pseudoplatanus*); (Ajar) Ciliegio selvatico (*Prunus avium*); (Caresar) Noce comune (*Juglas regia*); (Cocolar) Gelso comune (*Morus alba*); (Morar) Bagolaro (*Celtis australis*). (Crupignar).

ART. 18.1.a – SOTTO AMBITO A. R. I. A. n° 16 (Fiume Torre – Malina e aree contigue)

1. CARATTERISTICHE GENERALI

Comprende le aree ricadenti all'interno del perimetro dell'A.R.I.A (Area di rilevante Interesse Ambientale) n° 16, così classificata ai sensi dell'Art.5 della L.R. 42/96 s.m.i., costituito da un territorio di elevato valore ecologico e paesaggistico con la presenza di coltivi, prati, formazioni arboree e arbustive di valenza ecologico - ambientale, nonché da alcuni tratti del corso del Torrente Torre e del Torrente Malina suo affluente. Le citate aree riguardano: - l'alveo dei Torrenti Torre e Malina - gli ambiti boschivi ripariali - gli ambienti coltivati.

2. OBIETTIVI DI PROGETTO

Il P.R.G.C. riconosce l'alto valore ecologico del territorio e fa propri gli obiettivi di tutela definiti nel documento tecnico di indirizzo allegato al decreto istitutivo dell'A.R.I.A, rivolti alla salvaguardia e alla valorizzazione del territorio. A) - ALVEO DEI T. TORRE E MALINA

1. CARATTERISTICHE GENERALI

Essa riguarda l'alveo del T. Torre e di parte del T. Malina e le relative aree golenali con vegetazione erbacea pioniera.

2. OBIETTIVI DEL PIANO

Il piano si ripropone la conservazione a fini naturalistici e paesaggistici degli alvei dei torrenti Torre e Malina e degli ambienti vegetazionali in corrispondenza degli stessi, nonché delle fasce contermini.

3. DESTINAZIONE D'USO E INTERVENTI AMMESSI

1. la sistemazione a fini idraulici dei tratti di alveo soggetti ad erosione;
2. la realizzazione di opere di difesa ai fini della sicurezza idraulica, con l'utilizzo di criteri propri dell'ingegneria ambientale;
3. la manutenzione dell'alveo attivo, secondo forme e modalità stabilite dagli organi competenti;
4. il controllo dei requisiti di qualità dell'acqua;
4. il ripristino delle condizioni di ricolonizzazione naturale della vegetazione pioniera nelle aree compromesse da interventi antropici;
5. la realizzazione di percorsi ciclopeditoni e di aree per la sosta.

E' fatto divieto di:

- effettuare qualsiasi intervento edilizio;
- ridurre il flusso idrico dei torrenti;
- scaricare acque diverse da quelle meteoriche e da quelle provenienti da impianti di depurazione;
- alterare la vegetazione propria;
- trasformare le caratteristiche fisico-morfologiche e plano-altimetriche dei corsi d'acqua, fatte salve quelle conseguenti alle opere di difesa consentite;
- utilizzare i luoghi per fini moto sportivi e comunque di disturbo ambientale.

4. PROCEDURE DI ATTUAZIONE

Tale zona si attua per intervento diretto.

B) - AMBITI BOSCHIVI RIPARIALI

1. CARATTERISTICHE GENERALI

Essa riguarda le aree dei boschi igrofilo e termofili prossime alle aree golenali.

2. OBIETTIVI DEL PIANO

Il piano si ripropone la conservazione, a fini naturalistici e paesaggistici, dei popolamenti arborei individuati in corrispondenza delle fasce di golena esistenti a contatto degli alvei dei corsi d'acqua e il loro potenziamento.

3. DESTINAZIONE D'USO E INTERVENTI AMMESSI

1. il potenziamento e ampliamento della componente arborea mediante interventi di ripulitura selettiva, diradamento, rinfoltimento con contenimento di specie esotiche non autoctone (robinia, amorfa, ailanto), messa a dimora di esemplari arborei ed arbustivi utilizzando le specie elencate al paragrafo 3.c) del precedente Art.18;
2. la formazione di nuovi boschi sulle aree compromesse da interventi antropici, utilizzando le specie elencate al paragrafo 3.c) del precedente Art.18;
3. La tipologia, la composizione e la densità dell'impianto devono garantire una relativa diversificazione degli ambienti attraverso la creazione di zone aperte a prato e arbusteto (biodiversità);
4. la manutenzione e miglioramento della copertura vegetale, nel rispetto delle preesistenze;
5. il governo del bosco a ceduo matricinato;
6. la formazione di corridoi ecologici per l'avifauna stanziale e di passo;

7. la sistemazione e/o realizzazione di sentieri, piste ciclopedonali, aree di sosta, viabilità connessa alla manutenzione del bosco;
8. la conservazione dei segni storici del paesaggio agrario;
9. il commassamento delle aree a favore delle zone E6.1 con gli indici della zona E6.1stessa.

E' fatto divieto di:

- ridurre la superficie boscata;
- effettuare qualsiasi intervento edilizio.

4. PROCEDURE DI ATTUAZIONE

Tale zona si attua per intervento diretto.

C) - AMBIENTI COLTIVATI

1. CARATTERISTICHE GENERALI

Essa riguarda le aree delle associazioni prative diversificate (Arrhenathereto e Mesobrometo) poste lungo il margine esterno dell'A. R. I. A.

2. OBIETTIVI DEL PIANO

Il piano si ripropone la conservazione degli ambiti agricolo produttivi, dei prati stabili a fini naturalistici e paesaggistici, nonché il recupero delle aree degradate e loro valorizzazione anche a fini culturali.

3. DESTINAZIONE D'USO E INTERVENTI AMMESSI

1. 1. il ripristino del prato stabile polifita, nelle aree compromesse, secondo le modalità di intervento e con le specie elencate nell'Allegato B art. 3 del DPR 01/10/2002 n° 0298/Pres. (Tipologie dei prati);
2. l'incentivazione del ripristino del prato stabile o della formazione di aree boscate anche attraverso la tecnica del riposo colturale, utilizzando le specie elencate nell'Allegato B art. 3 del DPR 01/10/2002 n° 0298/Pres. (Tipologie dei prati);
3. il potenziamento dei nuclei e filari di alberi e di siepi arbustive esistenti utilizzando le specie elencate al paragrafo 3.c) del precedente Art.18, anche in sostituzione delle piante deperienti o schiantate;
4. la sistemazione e/o realizzazione di sentieri, piste ciclopedonali, aree di sosta e di strade rurali esistenti;
5. la conservazione dei segni storici del paesaggio agrario;
6. la continuazione dell'attività agricola;
7. il commassamento delle aree a favore delle zone E6.1 con gli indici della zona E6.1stessa;
8. l'agriturismo;
9. la rimessa in luce del sedime originario della ex Chiesetta di San Martino, evidenziato con opportuno simbolo sulla Zonizzazione, mediante lo sgombero ed il recupero delle macerie, il sondaggio e lo scavo archeologico, la conservazione dei manufatti di interesse storico rinvenuti nella forma di rudere, utilizzando le tecniche del restauro;

E' fatto divieto di:

- effettuare qualsiasi tipo di edificazione;
- trasformare i prati stabili;
- tagliare gli esemplari arborei isolati, i nuclei ed i filari e le siepi arbustive esistenti.

4. PROCEDURE DI ATTUAZIONE

Tale zona si attua per intervento diretto.

5. INDICI URBANISTICI ED EDILIZI

Interventi di cui al punto 8 del precedente paragrafo 3 L'attività agrituristica può essere attivata solo attraverso il recupero e adattamento di fabbricati esistenti, secondo i seguenti parametri:

- S.C. max: 10% del lotto
- H: max: 6,00 m o non maggiore di quella esistente, se maggiore
- D.C. min: 5.00 m o non minore di quella esistente
- D.E. min: 10.00 m
- D.S. min: secondo limite di rispetto stradale

6. NORME PARTICOLARI

6.1 Per le aree dei prati stabili, individuate sulla tavola della Zonizzazione con apposita campitura, valgono le norme di cui al successivo Art.22.

ART. 18.1.b - SOTTOAMBITO ZONA E4.1 AGRICOLA DI PROTEZIONE DELL'A. R. I. A

1. CARATTERISTICHE GENERALI

Comprende le aree agricole paesaggistiche di decelerazione dei valori ambientali e di filtro, a protezione del Sotto ambito dell'A. R. I. A. Si contraddistingue per la presenza di alcuni valori ambientali costituiti da boschette planiziali, filari, elementi morfologici e compositivi del paesaggio agrario tradizionale, in continuità con gli analoghi valori delle zone agricole contigue.

2. OBIETTIVI DEL PIANO

Il piano si propone di favorire l'attività agricola nel rispetto delle valenze paesaggistiche ambientali ancora presenti, conservando i segni storici del paesaggio agrario ancora visibili.

3. INTERVENTI AMMESSI

1. il mantenimento delle fasce arborate, anche in forma di siepe, perimetrali ai fondi o alle carrarecce;
2. la conservazione dei prati stabili e dei filari a gelso;
3. il potenziamento dell'assetto arboreo avviato all'alto fusto;
4. l'utilizzo dei terreni a fini agricoli;
5. il reimpianto, per identiche superfici, è consentito nel caso di colture arboree esistenti, ma la turnazione del taglio deve garantire il mantenimento costante delle volumetrie esistenti;
6. gli impianti di riforestazione, secondo quanto previsto dalle Norme comunitarie in materia;
7. la sistemazione e/o il potenziamento di sentieri, piste ciclopedonali, aree di sosta e di strade rurali esistenti;
8. l'ampliamento dei fabbricati esistenti;
9. il commissamento delle aree a favore delle zone E6.1 con gli indici della zona E6.1 stessa.

E' fatto divieto di:

- ridurre la superficie boscata;
- effettuare qualsiasi nuovo intervento edilizio.

4. PROCEDURE DI ATTUAZIONE

Tale zona si attua per intervento diretto.

5. INDICI URBANISTICI ED EDILIZI

Interventi di cui al punto 8 del precedente paragrafo 3

1) per i fabbricati residenziali agricoli:

- Vu. max: ampliamento "una tantum" del 20% del volume esistente, fino a max 150mq, senza ridurre la distanza minima esistente dai corsi d'acqua
- H: max: non maggiore di quella preesistente

- D.C. min: 5.00 m
- D.E. min: 10.00 m o a contatto
- D.S. min: - da strade vicinali o interpoderali 10.00 m
- - da altre viabilità: secondo limite di rispetto stradale

2) per le strutture produttive aziendali:

- S.C. max: ampliamento “una tantum” del 20% della S.C. esistente, fino a max 200mq, senza ridurre la distanza minima esistente dai corsi d’acqua
- D.C. min: 5.00 m
- D.S. min: - da strade vicinali o interpoderali 10.00 m
- - da altre viabilità: secondo limite di rispetto stradale

5. NORME PARTICOLARI

5.1 Per le aree dei prati stabili, individuate sulla tavola della Zonizzazione con apposita campitura, valgono le norme di cui al successivo Art.22.

5.2 Tutti gli interventi ammessi devono essere realizzati nel più rigoroso rispetto della morfologia del suolo, della rete di scolo, dell’assetto particellare, della vegetazione (boschette, filari, siepi e alberature di pregio, anche isolate) e della rete infrastrutturale interpoderale esistenti. Le reti di scolo e infrastrutturale possono essere migliorate nella loro funzionalità con interventi che non alterino le caratteristiche strutturali e ambientali originarie.

ART. 18.1.c – SOTTOAMBITO ZONA E4.2 - Agricola Di Valorizzazione Paesaggistica Del T. Malina E

Affluenti E Della Roggia Cividina

1. CARATTERISTICHE GENERALI

Essa comprende gli alvei e le aree agricole di protezione e valorizzazione ambientale poste lungo il T. Malina e affluenti e lungo la Roggia Cividina.

2. OBIETTIVI DEL PIANO

Il piano si propone il mantenimento dell’attività agricola, consentendo il consolidamento degli insediamenti rurali esistenti, nel rispetto dei valori ambientali e paesaggistici propri di queste aree e di difendere la naturalità del corso della Roggia Cividina e del Torrente Malina, recuperandola dove sono intervenute trasformazioni.

3. INTERVENTI AMMESSI

In generale sono ammessi lo svolgimento della pratica agricola, interventi di manutenzione e potenziamento del soprassuolo vegetazionale, di valorizzazione delle aree a fini ricreativi, nonché di sistemazione idraulica dei corsi d’acqua contigui. In particolare sono ammessi:

1. il potenziamento dell’assetto arboreo avviato all’alto fusto;
2. l’utilizzo dei terreni a fini agricoli;
3. il reimpianto, per identiche superfici, di colture arboree esistenti, ma la turnazione del taglio deve garantire il mantenimento costante delle volumetrie esistenti;
4. la realizzazione di interventi di riforestazione secondo quanto previsto dalle Norme comunitarie in materia;
5. la tutela degli ambiti spondali, delle anse dismesse, degli argini naturali, curando di conservare l’assetto geomorfologico esistente;
6. la sistemazione e/o il potenziamento di sentieri, piste ciclopeditoni, aree di sosta e di strade rurali esistenti;

7. il commassamento delle aree a favore delle zone E6.1 con gli indici della zona E6.1 stessa. 8. gli interventi di adeguamento funzionale, con ampliamento, delle strutture produttive aziendali e residenziali agricole esistenti.

E' fatto divieto di:

- ridurre le fasce arborate presenti, anche in forma di siepe, perimetrali ai fondi o alle carrarecce e dei filari a gelso;
- trasformare i prati stabili;
- ridurre la superficie boscata.

4. PROCEDURE DI ATTUAZIONE

Tale zona si attua per intervento diretto.

5. INDICI URBANISTICI ED EDILIZI

Interventi di cui al punto 8 del precedente paragrafo 3

1) per i fabbricati residenziali agricoli:

- Vu. max: ampliamento "una tantum" del 20% del volume esistente, fino a max 150mc, senza ridurre la distanza minima esistente dai corsi d'acqua
- H: max: non maggiore di quella preesistente
- D.C. min: 5.00 m
- D.E. min: 10.00 m o a contatto
- D.S. min: - da strade vicinali o interpoderali 6.00 m
- - da altre viabilità: secondo limite di rispetto stradale

2) per le strutture produttive aziendali:

- S.C. max: ampliamento "una tantum" del 20% della S.C. esistente, fino a max 200mq, senza ridurre la distanza minima esistente dai corsi d'acqua
- D.C. min: 5.00 m
- D.E. min: - 10.00 m tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti - 5,00 m tra pareti cieche contrapposte - a contatto
- D.S. min: - da strade vicinali o interpoderali 10.00 m
- - da altre viabilità: secondo limite di rispetto stradale

6. NORME PARTICOLARI

6.1 Per le aree dei prati stabili, individuate sulla tavola della Zonizzazione con apposita campitura, valgono le norme di cui al successivo Art.22.

6.2 Tutti gli interventi ammessi devono essere realizzati nel più rigoroso rispetto della morfologia del suolo, della rete di scolo, dell'assetto particellare, della vegetazione (boschette, filari, siepi e alberature di pregio, anche isolate) e della rete infrastrutturale interpoderale esistenti. Le reti di scolo e infrastrutturale possono essere migliorate nella loro funzionalità con interventi che non alterino le caratteristiche strutturali e ambientali originarie.

6.3 Dovranno essere conservati in loco i macchinari dei mulini esistenti all'esterno degli edifici.

7. NORME SPECIFICHE

7.1 Corsi d'acqua

7.1.1 Roggia Cividina

In generale è fatto divieto:

- di effettuare qualsiasi scarico, comprese le acque di scolo provenienti dalle campagne circostanti;

- operare movimenti del terreno, attuare operazioni agricole di qualunque tipo a distanza inferiore a m 4 dal ciglio superiore del canale o dal piede esterno dell'argine;
- realizzare nuovi manufatti edilizi, modifiche morfologiche al profilo del suolo e reti tecnologiche parallelamente al canale a distanza inferiore a m 10 dal ciglio superiore del canale o dal piede esterno dell'argine.

Sono invece ammessi i seguenti interventi:

7.1.1.A- Nell'alveo e nella fascia di m 10 dal ciglio superiore del canale o dal piede esterno dell'argine ricadente nell'Ambito fluviale.

- pulizia dell'alveo;
- intervento di risanamento degli argini mediante risarcitura delle sponde con terra battuta, dove l'alveo si presenta con tale caratteristica; con opere di muratura, da realizzarsi con paramento esterno in ciottoli di fiume, dove si rendano necessarie opere di difesa idrogeologica più consistenti o negli attraversamenti dei nuclei abitati e/o produttivi.
- conservazione dei salti di quota in prossimità dei mulini;
- mantenimento delle alberature esistenti con passaggio da ceduo ad alto fusto o con ceduzione turnarie di 20 anni, mantenendo le matricine;
- realizzare attraversamenti pedonali e/o ciclabili mediante ponticelli in legno, ferro e legno, murature intonacata o con paramento esterno in ciottoli di fiume;
- realizzazione di attraversamenti per la viabilità regionale di primo livello (variante alla ss. 54) con l'accortezza di prevedere opere d'arte e ponti, opportunamente inseriti nel contesto ambientale.

7.1.1.B- Fascia oltre i m 10 e fino a m 50 dal ciglio superiore del canale o dal piede esterno dell'argine ricadente nell'Ambito fluviale

- potenziamento dell'assetto arboreo avviato all'alto fusto; - utilizzo dei terreni a fini agricoli;
- nel caso di colture arboree esistenti è consentito il reimpianto per identiche superfici, ma la turnazione del taglio deve garantire il mantenimento costante delle volumetrie esistenti;
- sono ammessi impianti di riforestazione secondo quanto previsto dalle Norme comunitarie in materia;
- per gli insediamenti produttivi, l'adeguamento funzionale in forma integrata con l'esistente e con le preminenti valenze paesaggistiche.

7.1.2 Altri corsi d'acqua

Gli interventi ammessi riguardano:

- pulizia dell'alveo dalla vegetazione impropria;
- manutenzione delle opere di difesa esistenti, nell'ambito di interventi che provvedano al miglioramento del loro inserimento nel paesaggio; nuove realizzazioni. Tali interventi dovranno, per quanto possibile utilizzare le tecniche dell'ingegneria naturalistica;
- rinaturazione delle sponde e delle aree limitrofe, almeno per una profondità di m 20, con impianto di specie autoctone (con max 20% di robinia);
- per le zone rimanenti valgono le norme di cui ai primi tre capoversi del precedente punto 7.1.1.B

ART. 18.1.d - ALTRE ZONE OMOGENEE

1. CARATTERISTICHE GENERALI

Con questa definizione vengono indicati gli episodi edilizi insediativi la cui origine è strettamente relazionata ai corsi d'acqua (mulini sulla Roggia Cividina), ovvero edifici produttivi artigianali-industriali

servizi pubblici. Tali episodi sono classificati rispettivamente come zona B1a, D3.1 ed S1, per le quali vengono previste norme particolari.

2. OBIETTIVI DEL PIANO

Il piano si propone di consentire per tali edifici la riqualificazione ambientale nel rigoroso rispetto delle valenze paesaggistiche presenti.

3. NORME SPECIFICHE

3.1 Edifici esistenti ricadenti in zona classificata B1a - compresa all'interno dell'Ambito fluviale

Per gli edifici esistenti sono ammessi solo interventi di manutenzione, restauro e risanamento conservativo e di ampliamento nella misura max del 20% del volume esistente fino ad un max di mc 150.

- Per quanto riguarda le caratteristiche dell'edificazione si fa riferimento all'Art.23- ABACO
- Dovranno essere conservati in loco i macchinari dei mulini esistenti all'esterno degli edifici.

3.2 Zona per attività industriali e artigianali esistenti (Zona D3.1)

Per i nuovi fabbricati e per il recupero e l'ampliamento degli esistenti, dovranno essere rispettati i seguenti indici:

- R.C. max: 40% lotto
- H max: 6,00 m
- D.E. min: 6,00 m
- D.S. min: 20,00 m da viabilità locale P. privati min: 1 posto auto/2 addetti
- Sistemazione aree scoperte Contestualmente all'edificazione, min 20% della superficie del lotto edificabile deve essere sistemato a verde inerbito e/o arborato per creare una barriera specialmente lungo i lati prospicienti il Torrente Malina, e la Roggia Cividina con essenze tra quelle di cui all'Art.24, disposte a filare composto.

E' fatto divieto di realizzare nuovi accessi sulla sp. di Prepotto, utilizzando a tale scopo unicamente quelli esistenti.

3.2 Zona omogenea S1 Per le aree di Zona S1 ricadenti all'interno del perimetro di Ambito fluviale, valgono le corrispondenti norme relative alle attrezzature di cui all'Art.14.1.

ART. 18.2 – ZONA OMOGENEA E4.3 – Ambito Agricolo di Continuità Paesaggistica tra Aste Fluviali

1. CARATTERISTICHE GENERALI

Interessa aree agricole comprese tra i corsi del Torrente Malina e della Roggia Cividina e tra quelli del Torrente Grivò e del Rio Sgiava.

2. OBIETTIVI DEL PIANO

Il piano si propone di consentire l'attività agricola, nel rispetto dell'ambiente e del paesaggio agrario tradizionale, consentendo comunque interventi di consolidamento delle attività rurali esistenti.

3. DESTINAZIONE D'USO E INTERVENTI AMMESSI

La zona è destinata alle seguenti attività:

6. agricola, con possibilità di commassamento a vantaggio della zona E6.1 utilizzando gli indici di quest'ultima;
7. ampliamento degli edifici esistenti, relativi alla residenza agricola ed alle strutture produttive aziendali (stalle, ricoveri, magazzini, cantine, annessi rustici, ecc.);
8. serre fisse.

4. PROCEDURE DI ATTUAZIONE

Tale zona si attua per intervento diretto.

5. INDICI URBANISTICI ED EDILIZI

Interventi di cui al punto 2 del precedente paragrafo 3

1) per i fabbricati residenziali agricoli e agriturismo:

- Vu. max: ampliamento "una tantum" del 20% del volume esistente, fino a max 300mc,
- H: max: non maggiore di quella preesistente
- D.C. min: 5.00 m
- D.E. min: 10.00 m o a contatto
- D.S. min: - da strade vicinali o interpoderali 6,00 m
- - da altre viabilità: secondo limite di rispetto stradale

2) per le strutture produttive aziendali:

- S.C. max: ampliamento "una tantum" del 30% della S.C. esistente, fino a max 200mq, e senza ridurre la distanza minima esistente da fabbricati residenziali non di proprietà esistenti su lotti contigui
- D.C. min: 5.00 m
- D.E. min: 10.00 m o a contatto
- D.S. min: - da strade vicinali o interpoderali 6,00 m
- - da altre viabilità: secondo limite di rispetto stradale Interventi di cui al punto 3 del precedente paragrafo 3

È ammessa l'edificazione di serre in struttura metallica, lignea o in materiale plastico, con tamponamento in vetro, materiale plastico e relativi spazi di servizio, nel rispetto dei seguenti parametri:

- S.C. max: 60% del lotto
- H. max: 5,00 m
- D.C. min.: 6,00 m
- D.S. min.: - 6,00 m, da viabilità vicinali e interpoderali
- - da rimanenti viabilità, secondo limite di rispetto stradale

6. NORME PARTICOLARI

6.1 Per tutti gli edifici di cui sopra, devono essere riproposte le tipologie edilizie, le tecnologie ed i materiali della tradizione locale oltre a garantire l'integrazione compositiva qualora questi interventi completino compagini insediative esistenti.

6.2 Per gli interventi edilizi su fabbricati e/o aree ricadenti all'interno del limite di 150 m dai corsi d'acqua vincolati ex D.Lgs. 42/2004, come visualizzato sulla Zonizzazione, valgono le prescrizioni di cui al successivo Art. 21, paragrafo 3, lett.a).

6.3 Allevamenti zootecnici esistenti Per tali allevamenti l'ampliamento è finalizzato solo al miglioramento igienico funzionale, rimanendo vietato l'incremento del carico allevabile presente alla data di adozione della presente variante al P.R.G.C. In qualunque tipo di allevamento la modifica della specie allevata, anche in assenza di opere edilizie, deve essere subordinata al nulla osta del Sindaco, previo parere dell'A.S.S. In tutti i casi la compatibilità dell'allevamento zootecnico deve essere valutata ai sensi degli Artt. 216 e 217 del TULLSS.

ART. 20 - NORME GENERALI PER LA TUTELA DELLA COMPONENTE VEGETALE

Nel territorio comunale sono tutelate le specie naturali erbacee, arbustive e arboree. Per quanto riguarda la definizione di "bosco" ai fini dell'applicazione del D.Lgs.42/2004 si fa riferimento a quanto in merito previsto dalla L.R. n° 9/2007 e successive modifiche (Norme in materia di forestazione), e dal *Regolamento*

forestale per la salvaguardia e l'utilizzazione dei boschi e per la tutela dei terreni soggetti a vincolo idrogeologico di cui al D.P.G.R. 12/2/03 n. 032/Pres. Le tecniche agronomiche, selvicolturali e fitosanitarie, con le quali eseguire gli interventi di gestione, utilizzazione, manutenzione, miglioramento o ripristino della vegetazione, devono essere finalizzate alla valorizzazione ecologica e paesaggistica della risorsa, e devono altresì essere differenziate secondo gli obiettivi e gli interventi previsti dalle norme di zona. La manutenzione della vegetazione arborea e arbustiva comprende gli interventi selvicolturali volti a mantenere i popolamenti in condizioni di densità e composizione ottimali, in modo da favorire il corretto e armonico sviluppo delle piante. Rientrano tra gli interventi di gestione i tagli di utilizzazione ordinari, le ripuliture, i diradamenti, le capitozzature e le potature.

1. SPECIE VEGETALI

Per gli interventi di nuovo impianto devono essere utilizzate solamente specie indigene nell'osservanza della disciplina vigente sulla qualità genetica. Per gli interventi di nuovo impianto, sia pubblici che privati, nelle zone agricole e nelle aree di verde attrezzato, devono essere utilizzate le seguenti specie vegetali. Per gli interventi di nuovo impianto, nelle zone agricole e nelle aree di verde attrezzato, sia pubblici che privati, è vietato l'utilizzo della acacia (*Robinia pseudoacacia*) e dell'Ailanto; inoltre è opportuno utilizzare in prevalenza le seguenti specie vegetali; per gli interventi inerenti il verde urbano è compatibile anche l'utilizzo di specie e varietà vivaistiche.

2. SPECIE ARBOREE

Acer sp.p. - Fraxinus sp.p. - Tilia sp.p. - Junglas regia - Morus sp.p. - Quercus sp.p. - Carpinus sp.p. - Populus sp.p. - Platanus acerifolia - Alnus sp.p. - Ostrya carpinifolia - Populus nigra var. italica - Salix sp.p. – Alberi da frutto (meli, peri, susini, ciliegi, albicocchi, peschi etc..., impiegando varietà resistenti agli attacchi parassitari).

3. SPECIE ARBUSTIVE

Sambucus nigra - Rosa sp.p. - Ligustrum vulgare - Cornus sanguinea - Cornus mas - Viburnum lantana - Viburnum opulus - Corylus avellana - Laburnum anagyroides - Juniperus communis - Euonymus europaea.

4. FASCE ARBOREE E ARBUSTIVE SCHERMANTI E DEI LUOGHI UMIDI

Specie arboree e arbustive sempreverdi (in percentuale non superiore al 20% dell'impianto): *Cedrus. s.p., Pinus sp.p., Taxus baccata, Ligustrum sp.p., Pracantha sp.p., Prunus sp.p., Cupressus, Bambusa sp.p.*

ART.21 - NORME SPECIFICHE PER GLI AMBITI SOTTOPOSTI ALLA TUTELA EX D.Lgs. n.° 42/2004 parte III (ex

L.431/85, L.1497/39)

1. CARATTERISTICHE GENERALI

Le norme del presente articolo hanno cogenza per tutte le zone omogenee ricadenti all'interno dei perimetri di cui al D. Lgs. n.° 42/2004 parte III, riportati a titolo informativo sulla tavola dei Vincoli. Il Piano fa salve le previsioni delle specifiche zone, sottoponendole tuttavia ad un attento regime normativo, finalizzato alla salvaguardia e valorizzazione paesaggistica. Gli ambiti soggetti a tutela paesaggistica riguardano, nel caso specifico, le seguenti due componenti naturalistiche presenti sul territorio comunale:

1.1 I seguenti fiumi e i corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al testo unico approvato con R.D. n° 1775/33 e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 m ciascuna, secondo lo stato fisico presente sulla base cartografica:

- 521 Torrente Torre
- 536 Torrente Malina
- 539 Torrente Ellero
- 540 Torrente Grivò

- 545 Roggia Cividina (comprendente anche il vincolo ex L. 1497/39)

1.2 Le aree boscate, come definite indicativamente sulla tavola dei vincoli paesaggistici. La loro reale consistenza e la loro delimitazione dovranno comunque essere verificate al momento dell'esecuzione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni contenute nella L.R. 9/2007 e succ. modifiche e integrazioni.

2. INTERVENTI NATURALISTICI, AMBIENTALI, GESTIONALI:

2.1 Nell'ambito delle aree di cui al precedente punto 1.1 sono prescritti i seguenti interventi e criteri operativi:

- la conservazione a fini naturalistici e paesaggistici dei corsi d'acqua perenne o temporanea e delle fasce contermini a vegetazione di tipo arboreo arbustivo, per garantire la loro evoluzione secondo le dinamiche naturali a cui sono soggetti;
- la sistemazione a fini idraulici dei tratti d'alveo soggetti a erosione di sponda, usando tecniche di bioingegneria, adottando materiali naturali;
- conservazione e/o ripristino dei terrazzi fluviali ed argini con l'utilizzo di materiali naturali.

Sono previsti inoltre:

- il controllo dei requisiti di salubrità e di qualità ambientale delle acque, attraverso l'istituzione di punti di prelievo periodico di campioni d'acqua;
- l'esecuzione di analisi, con indicatori di tipo chimico, fisico e biologico, secondo i parametri previsti dalle disposizioni di legge in materia, finalizzate all'abbattimento dei fenomeni di inquinamento e al controllo delle possibilità d'uso e della funzionalità ecosistemica dei corpi idrici.

E' consentita altresì la realizzazione di manufatti, finalizzati a facilitare la risalita dell'ittiofauna, in materiale che si integri con l'ambiente circostante, con preferenza per quello naturale. E' fatto invece divieto:

- di riduzione del flusso idrico dei corsi d'acqua;
- di scarico di acque. È consentito lo scarico di acque meteoriche e di acque provenienti da impianti di depurazione e da condotte di troppo pieno, previa autorizzazione degli organi competenti in materia;
- di trasformazione morfologica dei siti.

È consentita la manutenzione dell'alveo attivo secondo forme e modalità stabilite dagli organi competenti, esclusivamente per motivi di sicurezza idraulica, nel rispetto dei caratteri naturalistici e paesaggistici peculiari dell'alveo.

E' ammessa la realizzazione di interventi e opere di difesa ai fini della sicurezza idraulica e l'esecuzione dei conseguenti interventi di ripristino ambientale. Qualora siano necessarie opere di difesa arginale, più consistenti, possono essere realizzate scogliere con inclinazione della scarpata conforme all'andamento morfologico naturale, utilizzando materiali lapidei, eventualmente mitigati con adeguata vegetazione.

2.2 Nell'ambito delle aree di cui al precedente punto 1.2 sono prescritti i seguenti interventi e criteri operativi: Nel territorio comunale sono tutelate le specie naturali arboree e arbustive. Per quanto riguarda la definizione di "bosco" ai fini dell'applicazione del D.Lgs 42/2004 si fa riferimento a quanto in merito previsto dalla L.R. n° 9/2007 e successive modifiche (Norme in materia di forestazione), e dal Regolamento forestale per la salvaguardia e l'utilizzazione dei boschi e per la tutela dei terreni soggetti a vincolo idrogeologico di cui al D.P.G.R. 12/2/03 n. 032/Pres. Le tecniche agronomiche, selvicolturali e fitosanitarie, con le quali eseguire gli interventi di gestione, utilizzazione, manutenzione, miglioramento o ripristino della vegetazione, devono essere finalizzate alla valorizzazione ecologica e paesaggistica della risorsa, e devono essere differenziate secondo gli obiettivi fissati per le diverse zone omogenee. La manutenzione della vegetazione arborea e arbustiva comprende gli interventi selvicolturali volti a mantenere i popolamenti in

condizioni di densità e composizione ottimali, in modo da favorire il corretto e armonico sviluppo delle piante. Rientrano tra gli interventi di gestione i tagli di utilizzazione ordinari, le ripuliture, i diradamenti, le capitozzature e le potature. E' fatto divieto di ridurre la superficie boscata

3. INTERVENTI EDIFICATORI

Gli interventi di carattere edilizio consentiti dalle norme di attuazione delle zone interessate devono sottostare alle seguenti prescrizioni: a) sugli edifici esistenti In caso di ristrutturazione e ampliamento si dovrà tendere ad una integrazione tipo-morfologica dei nuovi volumi o delle parti recuperate con quelle preesistenti, per ottenere una omogeneizzazione prospettica, anche nei materiali di finitura. I nuovi volumi dovranno evitare, ove possibile, di ridurre eccessivamente la distanza dai corsi d'acqua e dovranno essere integrati da forme di mimetizzazione arboree e arbustive, atte a ricomporre il paesaggio tradizionale locale, ricorrendo altresì alle soluzioni edilizie formali più idonee alle esigenze riscontrate.

b) nelle aree libere edificabili

b.1 Per edifici residenziali, di servizio e per quelli rurali l'integrazione nel contesto dovrà porre particolare attenzione alle soluzioni tipologiche, adottando come riferimento le caratteristiche architettoniche dell'edilizia tradizionale locale, basate sulla semplicità e linearità delle forme e ricorrendo a criteri compositivi edilizi e insediativi che valutino con priorità l'esigenza di minimizzazione dell'impatto anche attraverso forme di graduazione delle altezze in relazione alla distanza, ed anzi tendano alla valorizzazione ed esaltazione degli aspetti paesaggistici con soluzioni adeguate alle condizioni morfologiche e vegetazionali del sito.

b.2 Per edifici produttivi industriali e artigianali l'integrazione paesaggistica dovrà essere conseguita sia attraverso il ricorso a soluzioni tipologiche articolate evitando, ove possibile, tipi a piastra, sia a forme di minimizzazione dell'impatto, di integrazione tra la parte edificata e quella libera da tutelare.

ART. 22 - NORME PER LA TUTELA DEGLI ALTRI ELEMENTI DI PREGIO AMBIENTALE

1. PRATI STABILI

I prati stabili, individuati ai sensi della L.R.9/2005 e s.m.i., dove segnalati sulla tavola della Zonizzazione, dovranno essere mantenuti nella loro naturalità biologica. Prescrizioni particolari

Su di essi non è ammesso procedere a:

- a. riduzione di superficie;
- b. qualsiasi operazione diretta alla trasformazione colturale, alla modificazione del suolo e al livellamento del terreno, ivi compresi scavi, riporti o depositi di materiale di qualsiasi natura ed entità;
- c. dissodamento di terreni saldi, alterazione del cotico o semina di specie non appartenenti all'associazione vegetale interessata;
- d. piantagione di specie arboree o arbustive;
- e. operazioni di irrigazione.

Al fine di garantire la conservazione dei prati stabili naturali ed evitare la colonizzazione da parte di specie infestanti, sono prescritte le operazioni necessarie riportate in legge.

La potenziale edificabilità, generate dall'estensione del prato, è trasferita all'esterno di tale area, nella relativa zona omogenea, con il proprio indice, ovvero potrà essere commassata a vantaggio della zona rispettivamente indicata.

Deroghe

In deroga alle prescrizioni di cui commi precedenti, la riduzione delle superfici a prato stabile naturale per diversa destinazione d'uso del terreno o altre cause di manomissione può essere consentita, sulle ipotesi e con le procedure richiamate nella citata L.R. 9/2005 e s.m.i.

2. AREE DI COMPENSAZIONE DEI PRATI STABILI

Riguardano le aree, individuate sulla Zonizzazione, destinate a compensare le superfici di prato stabile ridotte per effetto delle deroghe di legge, da effettuarsi secondo i criteri previste dalla L.R. 9/2005 e s.m.i. stessa. Tali aree si riferiscono esclusivamente a quelle introdotte a seguito dell'approvazione del progetto per la nuova "Circonvallazione nord-est di Udine", tra il ponte di Salt e Cerneglons (Variante n.26 al P.R.G.C.).

CAPO SESTO

PRESCRIZIONI TIPOLOGICHE E DEI MATERIALI

ART. 23 - ABACO DEGLI ELEMENTI ARCHITETTONICI

1. RIFERIMENTI GENERALI

L'abaco definisce le caratteristiche tipologico insediative e costruttive, degli elementi caratterizzanti e di finitura presenti sul territorio comunale, che devono essere rispettate negli interventi di carattere edilizio e infrastrutturale ricadenti nelle aree storiche A, B0 e B1, dove previsto. Esse costituiscono una linea di indirizzo e di riferimento anche per interventi da realizzarsi in altre zone, qualora così indicato, fermo restando che possono comunque rappresentare riferimento anche per gli interventi da compiere su tutto il territorio.

2. OPERE SOGGETTE ALL'ABACO

L'abaco degli elementi architettonici interessa:

- a. i caratteri edilizi - insediativi
- b. gli elementi tecnologici
- c. le opere di arredo urbano
- d. la salvaguardia delle tipologie edilizie storiche tradizionali in zona agricola e ambientale

3. DEFINIZIONE DEGLI ASPETTI COMPOSITIVI E INDIRIZZI PROGETTUALI

3.1 I caratteri edilizi - insediativi

A) Tipologie insediative (cfr. con allegati grafici)

Le principali tipologie insediative presenti nel territorio riguardano quelle a corte aperta o chiusa, a pettine lungo la viabilità, e quelle arretrate. Negli ambiti zonizzativi di riferimento per queste prescrizioni, è esclusa la tipologia a villa singola.

- Dominanza di volumi su fronte strada Gli interventi di ampliamento dovranno garantire la conservazione e lo sviluppo dei corpi esistenti completando le cortine edilizie fronte strada, ovvero in aggregazione a pettine, in senso ortogonale alla viabilità stessa, a formare corti chiuse o aperte.
- Dominanza di volumi esistenti "a pettine" rispetto alla viabilità principale Gli interventi dovranno garantire la conservazione e lo sviluppo dei volumi a pettine rispetto alla viabilità principale. Una volta esaurita tale possibilità, i volumi potranno svilupparsi ortogonalmente al corpo di fabbrica principale, lungo il fronte retrostante; in caso di impossibilità essi potranno svilupparsi lungo il fronte strada, per non più di 2/3 del fronte del lotto, assicurando il completamento della chiusura

della parte residua con recinzione costruita in muratura di pietrame a vista. Tali aggregazioni dovranno ricostituire tipologie a corte chiusa o aperta.

- Tipologie arretrate. Gli interventi possono confermare e sviluppare il corpo arretrato o avvenire “a pettine”, partendo perpendicolarmente dal corpo principale, verso il fronte strada a formare corti aperte rivolte verso le viabilità stesse.
- Situazioni prive dei precedenti connotati tipologico - insediativi. Gli interventi dovranno garantire lo sviluppo di tipologie a corte chiusa o aperta utilizzando i criteri morfologici contemplati in precedenza.

B) Caratteristiche costruttive e dei materiali

A seconda di quanto richiesto in ogni singola zona omogenea, se obbligatorio o solo consigliato, gli interventi edilizi dovranno rispettare le prescrizioni che seguono. A titolo esemplificativo, sono allegati alcuni modelli grafici.

Copertura

- Falde a capanna o a padiglioni.
- E' fatto obbligo di dotare le coperture di sporti di gronda (linde) non superiori a 1,50 m, realizzati con struttura lignea a vista e sottotegola in cotto.
- Le falde del tetto dovranno essere coperte esclusivamente con coppi tradizionali in cotto nelle Zone A e B0; per le Zone B1 e B2 è ammesso anche l'utilizzo di tegole curve nei colori del cotto.
- I pluviali e le grondaie avranno sezione rispettivamente circolare e semicircolare.
- Per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su edifici non residenziali esistenti non visibili dalla strada e solo nei casi in cui sia riscontrata l'impossibilità strutturale e funzionale all'uso del coppo, è ammessa la sostituzione del manto esistente con lamiera simil-coppo.

Paramenti e finiture esterne

Sono ammesse esclusivamente le seguenti finiture:

- pietrame naturale lasciato a vista;
- intonaco liscio e nei colori delle terre naturali.

Negli edifici in cui sia ancora presente la muratura in pietrame faccia a vista o nei casi in cui si evidenzia la muratura storica in faccia a vista, va ripristinata la originaria tessitura muraria ed è vietata l'intonacatura.

Aperture

Le aperture delle finestre generalmente hanno dimensioni costanti e cadenzate che variano in termine di numero e di dimensione a seconda della tipologia a cui appartengono. Altrettanto dicasi per le porte e portoni, che si differenziano inoltre per tecnologia e qualità di materiali.

- Finestre, luci, portefinestre - a taglio verticale, singole e binate; dovranno essere allineate orizzontalmente e verticalmente, salvo il mantenimento e lo sviluppo di caratteristiche tipiche storiche diverse esistenti. Sono anche ammesse tipologie di finestre quadrate al piano terra ovvero al piano soffitta con la variabile del tipo ovale o tondo.
- Le finestre dovranno essere dotate di cornici in pietra, mattone, cemento, malta o tinteggio dello spessore min di 15 cm.

Serramenti

Nelle zone A, sono ammessi serramenti esterni ed oscuri in legno naturale o tinteggiato nei colori in armonia con quelli delle facciate. Nelle Zone B0 e B1 sono anche ammessi serramenti in PVC e metallici nelle tinte legno, bianco e verde.

Nei piani terra ad uso commerciale - produttivo è consentito l'impiego di serrande di metallo in tono con i colori dei serramenti.

Parapetti di balconi e ballatoi

Essi saranno: - di legno o di ferro lavorato secondo la tradizione locale; - in muratura dove già esistenti o dove bene si accordino con la tipologia del fabbricato su cui si interviene, e comunque nel rispetto delle finiture del fabbricato principale. Non sono ammesse chiusure di terrazze e balconi per ricavare volumi di servizio.

Muri di cinta e recinzioni

Premesso che la scelta della tipologia dovrà tenere conto delle caratteristiche ambientali, paesaggistiche e localizzative del sedime, si prescrive quanto segue:

- Si fa obbligo di conservare tutte le recinzioni in ciottoli a vista esistenti, oltre a quelle evidenziate, integrandole nelle parti mancanti con la stessa finitura ovvero con intonaco al naturale o colorato a tinte tenui ed unite; il completamento e la manutenzione delle recinzioni esistenti può essere eseguito con l'utilizzo dei materiali già esistenti.
- E' consentita la realizzazione di nuove recinzioni, qualora inesistenti, di H max pari a 2,00 m, con le seguenti modalità:
 - lungo frontestrada: in muratura di pietrame facciavista o in muratura intonacata;
 - lungo rimanenti fronti: in muratura di pietrame facciavista o in muratura intonacata; rete metallica su cordolo di c.a. realizzato rasoterra o con zoccolatura di Hmax:30 cm e/o con siepe.

Elementi architettonici caratteristici

Si fa obbligo di conservare ed eventualmente estendere alla compagine muraria i seguenti elementi architettonici ritrovabili:

- cornici di porte e/o finestre in pietra naturale;
- cornici di porte e/o finestre in intonaco, anche tinteggiato;
- vani di passi carrai ad arco ribassato;
- portali in pietra naturale e in laterizio secondo le tipologie ricorrenti.

Camini

Negli interventi edilizi dovrà essere riproposta la torre del camino nelle forma classiche e con i seguenti materiali:

- mattone a vista o intonacato;
- copertina di chiusura pendente come il tetto e sovrastanti coppi.

3.2 Gli elementi tecnologici

Gli elementi tecnologici esterni ai fabbricati (cisterna del gas, centraline ecc.), quando non possono essere interrati, dovranno essere adeguatamente protetti visivamente con opere murarie integrate con il sito o altrimenti mascherati con vegetazione arborea autoctona perimetrale. Il loro posizionamento deve rispettare le Norme del Codice Civile.

3.3 Le opere di arredo urbano

Viabilità meccanica

- Nei centri abitati la pavimentazione delle strade deve essere realizzata in asfalto con o senza cordolatura, oppure in pietra naturale locale, in cubetti di porfido o in betonella.

Viabilità pedonale

- Nei centri abitati la pavimentazione deve essere realizzata, in base al contesto e alle preesistenze, in lastre di pietra locale, acciottolato di grosse dimensioni, in cubetti di porfido o betonella.

Viabilità agricola

- In macadam o impasti simili senza cordolatura.
- Protezioni stradali
- Devono essere realizzate con colonnelli in pietra naturale o artificiale e traverse in ferro o in ferro zincato e verniciato, a disegno geometrico regolare.

Muri di sostegno

Devono essere realizzati, a seconda delle caratteristiche locali-ambientali:

- in c.a. con spruzzatura di malta-cemento;
- in c.a. con rivestimento in pietra a vista locale;
- in muratura di pietrame locale a vista;
- in muratura a faccia-vista in mattone.

Illuminazione pubblica

Nei centri abitati la tipologia dei punti luce a sospensione su palo o mensola dovrà riferirsi a materiali e disegni di tipo tradizionale, per conseguire una uniformità d'intervento.

3.4 Norme generali per la salvaguardia delle tipologie edilizie – storiche tradizionali in zona agricola e ambientale

Le presenti norme sono finalizzate alla salvaguardia e alla valorizzazione delle caratteristiche tipologiche - compositive e costruttive dei fabbricati residenziali e rurali esistenti in zona agricola, che rappresentano la testimonianza di un'architettura storica spontanea e rivestono perciò sensibili valenze ambientali.

Tali edifici - pur non avendo, singolarmente presi, un valore architettonico rilevante e tale da dover essere adeguatamente protetto con una tutela specifica mediante riconoscimento puntuale - devono tuttavia essere salvaguardati nei seguenti aspetti, in caso di interventi di recupero e/o trasformazione fisico - funzionali, per uniformarsi alla tradizione culturale storica e ai materiali e tecnologie tipiche delle esperienze locali:

- tipologia edilizia, che deve essere in linea, a corte aperta o chiusa;
- mantenimento e riproposizione delle quote differenziate all'imposta del tetto;
- conservazione e valorizzazione delle forme tipiche dell'architettura rurale, senza intervenire con trasformazioni tendenti ad omogeneizzarle e regolarizzarle e neppure a ridimensionarle secondo i canoni dell'edilizia residenziale moderna;
- conservazione dei materiali tradizionali anche negli ampliamenti;
- possibilità di utilizzare materiali diversi per ottenere una migliore fruibilità dello spazio, nel rispetto della composizione della facciata;
- massima integrazione compositiva degli ampliamenti dell'impianto edilizio esistente.

CAPO SETTIMO**VARIE****ART. 24 - INFRASTRUTTURE**

Il territorio comunale è interessato dalle seguenti infrastrutture viarie e tecnologiche:

A) Viabilità meccanica

Il P.R.G.C. riconosce la rete stradale (suddivisa in strade statali, provinciali, comunali) e la classifica, dal punto di vista funzionale e fisico dimensionale, in viabilità:

a) regionale di 1° livello

- S.P. n° 96 di Cerneglons, S.P. n° 104 di Salt e variante di connessione tra le due (circonvallazione NE di Udine), S.S. 54 e suo tratto in variante
- ambito di rispetto per la localizzazione del tracciato della viabilità regionale di 1° livello e di connessione con quella locale: nuova sede S.S.54 a sud del Capoluogo

b) locale

- comprensoriale di collegamento: S.P n° 48 di Prepotto
- locale: interfrazionali e di quartiere

Ambito di rispetto

Relativamente all'Ambito di rispetto per la localizzazione del tracciato del nuovo tratto in variante della viabilità regionale di 1° livello, previsto a sud del Capoluogo, esso è riportato sulla cartografia della Zonizzazione con una indicazione di fascia a limitata edificazione, sovrapposta alle zone interessate, all'interno della quale il tracciato viario potrà subire i necessari adeguamenti in relazione alle esigenze del progetto stesso. La potenziale edificabilità delle zone interessate è trasferita all'esterno di tale Ambito, nella relativa zona omogenea, con il proprio indice. Nell'ambito interessato l'edificazione è invece consentita con indice max di 0,01 mc/mq e solo per la realizzazione di depositi agricoli.

In generale

Nelle zone agricole e forestali non possono essere autorizzati nuovi accessi ad una distanza inferiore a: - 600 m da quelli esistenti, sulla viabilità regionale di 1° livello. In ogni caso, dovrà essere attuata un'attenta verifica del numero e della reciproca distanza degli accessi, ove possibile raggruppandoli a creando accessi monodirezionali, nonché sistemi viari secondari e di raccolta.

B) Viabilità ciclo/pedonale

- I tracciati delle piste ed itinerari ciclabili indicati dal PRGC hanno valore di indicazione di massima del sistema ciclabile comunale fino alla redazione definitiva del "Piano locale di viabilità e del trasporto ciclistico" di cui alla LR 14/93 che, oltre a recepire le previsioni sovracomunali, tenga conto anche di viabilità minori esistenti da recuperare ai fini della valorizzazione paesaggistica dei siti collegati, per la connessione delle attrezzature di rilevanza comunale, per il raggiungimento dei siti ritenuti importanti per le valenze paesaggistiche, ambientali e storico culturali presenti, anche ai fini del progetto del Parco comunale.
- Le piste ciclabili in fregio alle strade esistenti dovranno preferibilmente essere ubicate oltre la banchina e separate da questa da un elemento divisorio di tipo non valicabile.

In generale, se a senso unico esse debbono avere, per quanto possibile, una larghezza di 1,50 m ciascuna; se a doppio senso la larghezza deve essere di almeno 2,00 m.

C) Ferrovia

Il piano conferma il tracciato della linea Udine-Cividale

D) Reti tecnologiche energetiche

Il piano riconosce e conferma i tracciati relativi al metanodotto SNAM, agli elettrodotti ENEL da 132 KV ed alla condotta della Società Italiana per l'oleodotto Transalpino S.p.a., oltre alle aree ad essi complementari, con i relativi limiti di rispetto.

ART. 25 - LIMITI DI RISPETTO

Questi limiti riguardano le fasce di protezione da prevedersi intorno alla viabilità stradale, ai cimiteri, ai rii, ai depuratori ed alle infrastrutture energetiche.

1. VIABILITÀ STRADALE

Sulla Zonizzazione è riportato il limite inedificabile in zona agricola e forestale, in corrispondenza delle viabilità che fanno parte del sistema viario comunale esistente e di progetto:

- 1) Viabilità regionale di 1° livello: 40,00 m
- 2) Viabilità locale: 20,00 m

Le aree agricole comprese nelle fasce di rispetto stradale sono riservate alla protezione ed all'ampliamento delle sedi stradali, alla realizzazione dei manufatti stradali (svincoli, piste di accelerazione-decelerazione, piazzole di sosta, viabilità di servizio, marciapiedi, piste ciclabili, ecc.) e delle relative attrezzature (guardrail, tabelle segnaletiche, airole spartitraffico, ecc.), ai servizi di supporto al servizio pubblico locale (fermate autobus anche con pensiline,) nonché alle attrezzature a servizio per la distribuzione di carburanti. Le aree comprese in tali limiti concorrono al computo della superficie fondiaria (SF) per il calcolo dell'indice di fabbricabilità (If) e del rapporto di copertura (RC) a favore della zonizzazione agricola contigua.

Previo parere favorevole dell'Ente proprietario o gestore della strada, è ammesso l'ampliamento degli edifici o delle unità immobiliari esistenti destinati a residenza situati nella fascia di rispetto della viabilità, esclusivamente per necessità di adeguamento igienico-sanitario e funzionale, nel limite massimo complessivo di 200mc di volume utile, purché il progetto interessi la sopraelevazione o la parte retrostante o laterale degli edifici rispetto all'asse viario. Tale limite può essere raggiunto anche attraverso diversi interventi, purché la loro somma non superi il limite medesimo.

2. CIMITERI

Il limite inedificabile intorno ai cimiteri, a partire dal muro di cinta, è di 200 m, fatte salve distanze inferiori indicate sulla cartografia della zonizzazione e regolarmente autorizzate con decreto degli enti competenti. All'interno di detto limite è consentita la realizzazione di interventi edilizi relativi alle opere cimiteriali e di strutture non stabilmente legate al suolo, destinate alla vendita di articoli funerari e di fiori.

3. RII E ALTRI CORSI D'ACQUA

Per le costruzioni e le recinzioni in prossimità dei corsi d'acqua, vanno osservate le seguenti distanze, fatte salve prescrizioni di zona più restrittive:

- 1) da corsi d'acqua non arginati: 10,00 m e 4,00 m dal ciglio a campagna della scarpata del corso d'acqua, rispettivamente per le costruzioni e le recinzioni.
- 2) da corsi d'acqua arginati: stesse distanze, ma da computarsi dall'unghia a campagna dell'argine.

4. DEPURATORI

Il limite di inedificabilità intorno ai depuratori è di m 100 a partire dalla loro area di pertinenza, al cui interno è consentita unicamente la costruzione di strutture edilizie connesse al funzionamento degli impianti stessi. Sugli edifici esistenti ricadenti all'interno di tale limite, sono ammessi solo interventi soggetti a manutenzione che non prevedano il cambio di destinazione d'uso verso la residenza e che non

comportino l'aumento delle unità immobiliari presenti. 5. FERROVIA Il limite di in edificabilità è di 30m a partire dal limite della zona di occupazione della più vicina rotaia, ai sensi dell'Art.-49 del D.P.R. 11/7/1980 n°753, salvo deroga dell'Ente proprietario.

6. INFRASTRUTTURE ENERGETICHE

Oltre ai citati limiti di rispetto, sono costituite anche servitù inedificabili lungo le seguenti infrastrutture energetiche:

- 1) Elettrodotto 132 KV e elettrodotti di media e bassa tensione – cabine di trasformazione:
Le fasce di rispetto sono definite secondo le modalità di calcolo stabilite dal D.M. 29.05.2008, e le relative procedure di verifica sono state adottate dall'A.R.P.A. con delibera del Commissario Straordinario n.194 del 7.07.2009. (Riserva 6q.3)
- 2) Metanodotto: 20,00m per parte dall'asse di condotta.
- 3) Oleodotto: 4,00 m a sinistra e 8,00 m a destra dall'asse della condotta nel verso TS - Austria

ART. 26 - RETI ED IMPIANTI TECNOLOGICI

Su tutto il territorio comunale, indipendentemente dalla destinazione di zona prevista dal presente PRGC, sono consentiti manufatti ed impianti, posa di cavi, condutture interrate o aeree, necessari al trasporto e alla distribuzione di servizi pubblici locali (fognatura, acquedotto, telefono, ecc) e per l'esercizio degli stessi. Esse sono ammesse nelle diverse zone omogenee con i seguenti limiti e prescrizioni:

1. ZONE A, B0, B1, S2 (Area a)

- linee interrate
- cabine interrate

2. ZONE B2, B3, C, V,D, H

- linee preferibilmente interrate
- cabine preferibilmente interrate
- cabine emergenti nel rispetto dei seguenti parametri: D.E.: - 6,00 m da parete cieca - 10.00 m da parete finestrata D.C.: secondo Codice Civile

3. AMBITO FLUVIALE e E4.2, E4.3, E4.4

- linee aeree o interrate senza le modifiche della morfologia dei luoghi e della vegetazione; la soluzione proposta deve essere avallata da uno studio di inserimento ambientale;
- eventualcabine.

4. ZONE E5, E6

- linee interrate o aeree;
- cabine interrate o emergenti, nell'osservanza del Codice Civile, il tutto nella massima salvaguardia delle infrastrutture agricole esistenti e del paesaggio agrario.

7. ZONA S1, S2 (Aree rimanenti)

Secondo le prescrizioni delle zone contigue prevalenti. Nel relativo provvedimento autorizzativo saranno prescritte le opportune modalità esecutive che assicurino la massima integrazione delle suddette opere alle diverse destinazioni di zona. L'ammissibilità delle precedenti reti tecnologiche non riguarda uffici o abitazioni, anche se a servizio dei succitati impianti e le opere necessarie alla produzione, deposito e accumulazione, per le quali si renderà eventualmente indispensabile una variante al P.R.G.C.

ART. 27- RECINZIONI E ACCESSI CARRAI

1. Recinzioni

1.1 Zone diverse da quelle agricole

Al di fuori delle zone storiche e dove non diversamente specificato, sono consentite recinzioni in muratura piena realizzate in pietrame e/o ciottoli a vista, in mattoni a vista, in muratura intonacata, in paletti e rete o con siepi, con inferriata e di tipo misto con l'utilizzo dei materiali indicati, in rapporto alle caratteristiche tipologiche e costruttive del fabbricato o dell'ambiente in cui si inseriscono.

Le recinzioni di nuova costruzione, di norma, non potranno superare l'altezza di 2,00m.

1.2 Zone agricole

Nelle zone agricole sono ammesse recinzioni di nuovo impianto a struttura elettrificata atte al controllo stanziale degli animali solo se affiancata da staccionata in legno o siepe.

La staccionata in legno potrà avere un'altezza massima di 1,50, mentre la siepe di 2,50 m.

A tutela delle aree di stretta pertinenza delle strutture edilizie dell'azienda, residenziali e produttive quali orti, serre, allevamenti, colture speciali, sono inoltre consentite recinzioni realizzate nel modo seguente:

- fronte strada o verso spazi pubblici: come punto 1.1;
- verso campagna: pali e rete metallica di H max:2,00 m, eventualmente mascherate da siepe.

Nei casi in cui un lotto sia suddiviso tra zona residenziale e zona agricola, è consentita la recinzione della parte agricola purchè di stretta pertinenza dell'edificio residenziale, purchè prevista per delimitare una superficie non superiore a quella ricadente in zona residenziale.

2 Passi carrai

La realizzazione dei passi carrai dovrà rispettare le norme del codice della Strada, sia per ubicazione che per caratteristiche funzionali. In tutto il territorio comunale, per la realizzazione di nuovi accessi carrai, dovrà essere realizzato un arretramento, rispetto all'allineamento delle recinzioni, non inferiore a 5,00 m dalla strada, al fine di consentire lo stazionamento di un veicolo fuori dalla carreggiata e dal marciapiede. Nei casi di realizzazione di rampe di accesso carraio alle autorimesse dovrà essere comunque assicurato uno spazio orizzontale per lo stazionamento delle automobili di almeno 6,00 m tra il ciglio della strada e l'inizio della rampa.

In caso di ampliamento di edifici esistenti, di nuova edificazione o di realizzazione di recinzioni in fregio alla viabilità, il concessionario dovrà ottemperare a tutte le seguenti prescrizioni, la cui vincolatività però è graduabile a seconda dei condizionamenti presenti che ne limitano oggettivamente la fattibilità:

Zone B

- 1) realizzazione di accessi aggregati a quelli esistenti, qualora presenti;
- 2) arretramento del cancello di ingresso meccanico dal limite di proprietà fronte strada di 5,00 m dall'asse del cancello, salvo deroghe previste dal codice della strada;
- 3) realizzazione di cancelli di ingresso meccanici mediante elettrificazione con comando a distanza anche a confine.

Zone C e D

- 1) realizzazione di accessi aggregati
- 2) arretramento minimo di 5,00 m dalla recinzione e del cancello di ingresso meccanico dal limite di proprietà fronte strada;
- 3) realizzazione di cancelli di ingresso meccanici mediante elettrificazione con comando a distanza anche a confine. Nel caso di cancello meccanico mediante elettrificazione con comando a distanza è sempre obbligatorio l'arretramento dalla strada previsto in 5,00 m.

Le deroghe previste dal codice della strada possono essere ritenute applicabili nel caso siano riscontrate dall'ufficio di Polizia Municipale le condizioni previste dall'Art. 46 del Codice della Strada.

Riferimenti

Per specifiche ed integrazioni si rimanda:

- a) al testo completo delle Norme Tecniche di Attuazione, Allegato II della Variante n.28, nonché alla Tavola P2 – Zonizzazione (Elaborati approvati con Delibera del Consiglio Comunale n.32 del 27.09.2013. Conferma di esecutività: D.P.R. n° 0244/Pres. del 13.12.2013 su B.U.R. n° 1 del 02.01.2014).
- b) Regolamento di Polizia Rurale. (Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 36 del 30.06.2010).